

## TRUST

### Novità e prassi

Ferrara 23-24 novembre 2006

\*\*\*\*

#### ***Trust di ente pubblico per una scuola materna***

*Avv. Anna Paola Tonelli*

\*\*\*\*

#### ***La questione pratica: perché il trust***

La questione in esame concerne da una parte gli enti pubblici e dall'altra un istituto di derivazione bancaria: la Fondazione, figura spesso a *latere* delle più importanti realtà bancarie del nostro paese.

E' risaputo che le Fondazioni di derivazione bancaria sono legislativamente chiamate ad impiegare il reddito derivante dai propri investimenti, mobiliari e immobiliari, per perseguire scopi di pubblica utilità in ambito assistenziale, scolastico, formativo, culturale o artistico.

I fisiologici beneficiari di tali erogazioni sono spesso gli enti pubblici: i comuni, le province o le aziende sanitarie, collocati nella della realtà territoriale della Fondazione, dove è attivo il suo contributo, con efficaci ed importanti interventi, al miglioramento della collettività sociale.

Per prassi consolidata, quindi, i comuni italiani trovano nelle erogazioni delle Fondazioni, i mezzi di finanziamento che consentono di portare a compimento svariati progetti destinati alla cittadinanza.

La prassi ha però dimostrato che l'attuazione pratica di questi onorevoli propositi, non risulta indenne da malfunzionamenti di sorta, a scapito di una fluida e rapida esecuzione del progetto.

La ragioni sono molteplici e riguardano le dinamiche di gestione dei fondi, i tempi inesorabili della burocrazia e, più in generale, il meccanismo di funzionamento dell'apparato amministrativo locale.

Molte città italiane conoscono le problematiche rappresentate da opere in corso, poi sospese o sensibilmente rallentate rispetto ai tempi preventivati, per sopravvenuta insufficienza dei fondi erogati, o per ostacoli sorti in corso di esecuzione, che ne dilatano i tempi di realizzo con ampi sforamenti di budget a discapito dell'efficienza del servizio pubblico.

Fioriscono quindi istanze su istanze per l'adeguamento delle opere ai mutati scenari, soprattutto economici, a causa delle dispersioni verificatesi e, sostanzialmente, della diffusa carente efficienza causata dalla gestione contemporanea di problematiche fra loro radicalmente diverse, anche in termini di priorità, cui sono preposti gli enti comunali.

Dall'altra parte, invece, minimo è il ruolo della Fondazione, se non tendente quasi a zero, sul piano del suo potere di intervento, o di partecipazione attiva, nelle scelte riguardanti le modalità di esecuzione e di affidamento dell'opera da compiersi, o nella gestione delle risorse finanziarie.

Fino ad oggi è stato esclusivamente l'ente pubblico a dover porre in essere, con le modalità proprie dell'evidenza pubblica, un'attività gravosa e onerata dalla burocrazia interna mentre, a volte, avrebbe

certo preferito gli venisse offerto un “prodotto finito” dopo, ovviamente, averne dettato, in sede di progetto esecutivo, le linee guida e le caratteristiche tecniche necessarie per la finalità pubblica specifica. Memore di questo stato delle cose, la Fondazione CRT di Trieste ha espresso parere positivo alla richiesta di erogazione di fondi da parte del limitrofo comune di Duino Aurisina (per procedere all’ampliamento della esistente scuola materna, realizzando un’ala nuova da destinarsi a reparto lattanti) richiedendo però che venisse utilizzato uno strumento nuovo, appunto il trust, rispetto alla mera erogazione dei fondi richiesti.

Come giustamente ha evidenziato il Presidente della Fondazione triestina, nella conferenza stampa indetta per dare notizia alla cittadinanza del trust istituito<sup>1</sup>, la Fondazione non intendeva più “*pagare a piè di lista*” per invece contribuire proficuamente alla realizzazione più rapida ed efficiente possibile del progetto destinato alla cittadinanza.

Riduttivo sarebbe ritenere che questa sia stata la sola ragione che ha legittimato il ricorso al trust, al contrario, tale strumento è apparso la scelta migliore per una serie di importanti motivazioni.

In primo luogo, attraverso la gestione complessiva del progetto ad opera di un terzo, il trustee, la sua esecuzione sarebbe avvenuta su un piano di totale indipendenza rispetto agli enti coinvolti.

In secondo luogo, la realizzazione di tale opera, unico compito affidato al trustee, avrebbe garantito la sua totale dedizione al progetto, a beneficio dell’efficienza e delle tempistiche.

In terzo luogo l’effetto segregativo<sup>2</sup> che il trust avrebbe prodotto sulle risorse messe a disposizione dagli enti, e che costituivano il fondo in trust, avrebbe garantito la consistenza delle stesse, nel tempo a venire, a prescindere dalle vicende patrimoniali che in futuro avrebbero potuto coinvolgere le parti attrici, trustee primo fra tutte.

In quarto luogo, forse il più importante, gli effetti della separazione del Fondo in trust, implicano anche la separata gestione delle risorse nel corso della durata del trust, evitando ogni confusione patrimoniale e contestualmente garantendo un controllo costante sulla loro destinazione effettiva .

Ciò è risultato di estrema importanza in quanto avrebbe evitato la confusione patrimoniale, derivante dalla dispersione dei danari erogati, nelle casse delle generiche risorse economiche dell’ente.

Il trust triestino, quindi, vede quali soggetti attori la Fondazione CRT, che trasferisce in proprietà al trustee nominato, la somma di danaro necessaria per realizzare l’ala destinata ai lattanti (dopo aver concordato con il Comune, e il tecnico incaricato, l’esecuzione tecnica dell’opera ed i costi relativi della stessa) e il Comune di Duino Aurisina che trasferisce invece in proprietà al trustee, l’esistente bene immobile già adibito a scuola materna.

### ***La scelta della tipologia di trust e della legge applicabile***

---

<sup>1</sup> Trieste, 27 settembre 2005, presso la sede della Fondazione CRT ([www.fondazionecrttrieste.it](http://www.fondazionecrttrieste.it)) e sui quotidiani del giorno successivo, Il Piccolo e La Gazzetta

<sup>2</sup> Ex artt. 2 e 11 della Convenzione

Il primo problema che mi sono posta è stato se predisporre un trust con beneficiari o un trust di scopo. Va da sé, infatti che nell'un caso, o nell'altro, la scelta della legge applicabile sarebbe stata completamente diversa.

Preliminarmente era pacifico che i disponenti del trust da istituirsi sarebbero stato il Comune di Duino Aurisina (che avrebbe trasferito in proprietà al trustee l'immobile da ampliarsi) e la Fondazione CRT Trieste (che avrebbe trasferito il danaro preventivato per l'esecuzione dell'opera).

Ad una prima analisi sommaria evidenziavo come le posizioni beneficiarie<sup>3</sup> che sarebbero venute in essere (laddove avessi optato per l'istituzione di un trust con beneficiari) avrebbero conferito in capo ai designati soggetti un ampio spettro di poteri e diritti che avrebbero assicurato una posizione maggiormente garantista ai disponenti.

Una sorta poi di "politica" dell'atto, mi induceva a ritenere che, nell'ipotesi di trust con beneficiari, la qualifica avrebbe dovuto riconoscersi in capo ad entrambi gli enti coinvolti, la Fondazione e il Comune in quanto, diversamente, sarebbero stati opposti dei veti.

Sono partita quindi dalla definizione di beneficiario espressa da un'autorevole dottrina inglese: *"Definizione di beneficiari: terminologia – chiunque abbia diritti da un trust può essere definito come un beneficiario"*<sup>4</sup> per poi integrarla con altra definizione, tratta questa volta tratta dalla legge di Jersey, secondo la quale: *"beneficiario significa una persona avente diritto a vantaggi da parte di un trust oppure nel cui interesse possa essere eseguita discrezionalmente la distribuzione di beni in trust"*<sup>5</sup>.

Per completare il ragionamento, ho infine recuperato un importante distinguo, effettuato dalla dottrina, sulla legge di Jersey<sup>6</sup>, all'interno di tale definizione secondo il quale, da una parte vi sono coloro che hanno diritti o interessi provenienti da un trust, che li legittima a pretenderne l'adempimento senza che sia lasciato alcun margine di discrezionalità al trustee mentre, dall'altra parte, si trovano quanti siano legittimi titolari di posizioni di favore, all'interno del trust, subordinate però ad una scelta discrezionale da parte del trustee, nei loro confronti<sup>7</sup>.

La conclusione cui giunge l'autore mi è sembrata sostanziale: *"Ciò concorda con la legge inglese secondo la quale sono beneficiari di un trust tutti coloro i quali abbiano potenziali benefici dal trust"*<sup>8</sup>.

Sono risultate evidenti importanti conseguenze:

---

<sup>3</sup> Sulla natura e significato giuridico e pratico della posizione beneficiaria, si rinvia a M.Lupoi, *L'atto istitutivo di trust*, Milano, 2005

<sup>4</sup> J. Kessler, *Drafting Trusts and Will Trust*, 4° ed., Sweet & Maxwell, London, 1998, 38: *"Definitions of Beneficiaries Terminology Anyone interested in a settlement may be called a beneficiary."*

<sup>5</sup> Art. 1, legge di Jersey 1984: *beneficiary means a person entitled to benefit under a trust or in whose favour a discretion to distribute property held on trust may be exercised"*.

<sup>6</sup> P. Matthews, *The Jersey Law of trust*, 3° ed, Key Haven Publication PLC.

<sup>7</sup> P. Matthews cit., 8.1: *"The first limb of the definition is intended to cover the person having an interest under a trust which entitles him to benefit without the necessity for any discretion to be exercised in his favour, ie a fixed interest. "8.2 The second limb, on the other hand, covers the person who is a member of the class of discretionary objects, and who cannot call for any benefits as of right until a discretion has been exercised in his favour"*.

<sup>8</sup> P. Matthews, cit. *"8.2...This accord with the general English Law under which all persons who may potentially benefit under a trust are beneficiaries."*

1. soggetti che, all'interno del trust triestino, avrebbero potuto pretendere *“il legittimo adempimento del trustee”* (come vi è ad esempio nel caso di obbligo di corresponsione delle rendite sicché sorge un corrispondente diritto di credito, certo, liquido ed esigibile, in capo al beneficiario) non è fattispecie assolutamente rientrante nel caso in esame;
2. l'assoluta discrezionalità del trustee, che le parti disponenti volevano, è in ordine alla modalità di esecuzione dell'opera; in altre termini il trustee avrebbe dovuto, e potuto, contrattare liberamente con i terzi per portare a compimento il compito affidatogli, senza per questo che vi fosse in alcun modo un soggetto che risultasse *“il legittimo titolare di posizioni di favore, all'interno del trust, subordinate ad una scelta discrezionale del trustee”*
3. l'assoluta discrezionalità del trustee deve quindi ritenersi circoscritta alle modalità tecnico-operative dell'esecuzione del compito ma alcuna discrezionalità sorge in capo allo stesso circa la scelta di farlo in essere o meno: il trustee triestino è obbligato ad adempiere, libero solo di sceglierne il modo e gli strumenti;
4. ragionando poi su un piano puramente teorico, ho avvertito come gli enti suddetti non possano ritenersi in alcun modo i beneficiari del trust, in quanto l'opera da compiersi (l'asilo nido) non è in alcun modo *“a loro beneficio”* ma bensì ad esclusivo beneficio delle famiglie che potranno godere del servizio; l'ente ed il comune sono quindi, esattamente come il trustee, i mezzi attraverso i quali, realizzare un'opera a beneficio della collettività comunale triestina, non i beneficiari della stessa.

A *latere* di queste considerazioni giuridiche, ve ne è un'altra, eminentemente pratica, che avrebbe inficiato, nella sostanza, il fine che gli enti si sono prefissati: riconoscere in capo ai disponenti, la qualifica di beneficiari, avrebbe significato conferire loro una serie di poteri e diritti di intervento, sull'attività del trustee, che ne avrebbe compromesso l'efficienza e le discrezionalità tecniche che invece si volevano assicurare.

E' vero che la discrezionalità del trustee deve sempre intendersi come assoluta, non potendo mai subire l'effetto coercitivo delle volontà dei beneficiari, ma è altrettanto vero che la qualifica di beneficiario si accompagna ad una serie di diritti e poteri sostanziali che, nel caso di specie, sarebbero stati di intralcio. Ho quindi escluso la istituzione di un trust con beneficiari, per optare invece per un trust di scopo<sup>9</sup>.

Il trust di scopo, appariva innanzi tutto ugualmente garantista delle posizioni dei disponenti attesa l'obbligatoria previsione della figura del Guardiano, cui conferire una serie di poteri a tranquillità dei disponenti.

Un punto però ho ritenuto essere di estremo rilievo, l'imprescindibile istituzione del Guardiano del trust, avrebbe comportato il sorgere in capo a questi di una serie di poteri sempre e solo fiduciari (o almeno così gli avrei previsti nell'atto di trust) e quindi nell'esclusivo interesse dello scopo del trust e

---

<sup>9</sup> Sul Trust di scopo vd. A. Duckworth, *The new frontier of purpose trust* in T&AF, 2000, 185

mai, invece, di poteri personali (nell'interesse proprio)<sup>10</sup> come invece inevitabilmente sarebbero stati quelli dei beneficiari.

La differenza risulta sostanziale: poteri fiduciari del guardiano significa che gli stessi non potranno mai essere espressione degli interessi individualistici dei disponenti, ma diversamente saranno sempre proiettati su un piano superiore, avente come esclusivo interlocutore, e punto di riferimento, lo scopo del trust al quale questi dovrà ogni volta rapportarsi.

In tal modo quindi, avrei conseguito contemporaneamente la piena efficienza del trustee con una contemporanea supervisione imparziale.

Strategicamente le figure suddette veniva identificate nel segretario della Fondazione, quale trustee, e nell'assessore comunale, quale guardiano; vorrei precisare però che laddove il trustee prescelto fosse stato un trustee professionista (soluzione altrettanto legittima) allora si sarebbero potuti prevedere due guardiani (uno proveniente dalla Fondazione ed uno comunale) con poteri congiunti.

La scelta della legge applicabile è quindi venuta a formarsi partendo da una ovvia esclusione: la legge inglese che non riconosce il trust di scopo aventi fini non caritatevoli<sup>11</sup>.

Le leggi del modello internazionale che ho preso in esame sono state sostanzialmente 4.

La prima: La legge delle Bermuda, *Trusts (Special Provisions) Act 1989*<sup>12</sup>, una delle prime leggi delle cd. *Offshore jurisdiction* a prevedere il trust di scopo (*purpose trust*) tanto da essere stata successivamente presa a base di riferimento dagli altri paesi che hanno legiferato in questa materia.

Un aspetto, su tutti, mi ha però indotto a scartare questa legge, e mi riferisco alla norma in tema di scopo del trust che basta sia *sufficiently certain to allow the trust to be carried out*<sup>13</sup>. Ciò ho ritenuto potesse risultare in contraddizione con le nostre norme in materia di contratto (e quindi di atti unilaterali ex art. 1324 cc) per le quali l'oggetto del contratto deve essere "*possibile, lecito determinato o determinabile*" (art. 1346 cc).

La conseguenza sarebbe stata il non riconoscimento dell'atto ex art. 13 della Convenzione per incompatibilità fra la legge applicabile e le norme imperative del ns. ordinamento, fra le quali certamente il citato art. 1346 cc.

Un'autorevole dottrina<sup>14</sup> spiega come simili previsioni legislative, peraltro contrarie anche al diritto inglese, siano nate dalla fretta di inserire norme legittimanti i trust di scopo<sup>15</sup> senza modificare le strutture normative già esistenti in tema di trust con beneficiari.

---

<sup>10</sup> Vd. M. Lupoi cit. e dello stesso autore, sui poteri fiduciari del trustee e del guardiano, *I trust in diritto civile*, Torino 2003.

<sup>11</sup> M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2000 ed in giurisprudenza un'interessante recentissima sentenza della Corte inglese: High Court of Justice (Chancery Division), Hart J., 28 gennaio 2005 [Ulrich and others v Treasury Solicitor and others] in corso di pubblicazione su T&AF

<sup>12</sup> In *Trusts Law of the World*, di M. Lupoi, Roma, 358

<sup>13</sup> "Sufficientemente certo da permettere che il trust possa essere portato avanti"

<sup>14</sup> A. Duckworth, cit. in nota 9

<sup>15</sup> Il trust di scopo con fini non caritatevoli, non ammissibile per l'ordinamento inglese, si presta molto bene ad essere impiegato per risolvere diverse problematiche del mondo economico-imprenditoriale. Penso, ad esempio, al trust di

Il non aver creato quindi una struttura normativa *ad hoc* per il trust di scopo ha causato, e potrebbe causare, difficili percorsi interpretativi nel corso del trust; ulteriore ragione che mi ha indotto a non scegliere la legge delle Bermuda.

La seconda: La legge delle Isole Cayman, *The Special Trusts (Alternative Regime) Law 1997 (Law 18 di 1997)*<sup>16</sup> che prevede il trust di scopo non caritatevole [art. 6 (3)].

La grande elasticità della legge citata si è rivelata, dal mio punto di vista, la sua debolezza.

I poteri pressochè assoluti che la legge riconosce in capo al cd. *enforcer*<sup>17</sup> mi hanno indotto a pensare che ciò avrebbe compromesso la discrezionalità del trustee e il suo potere di autodeterminazione.

Il rischio quindi sconfinare nella simulazione con conseguente nullità del trust, mi sembrava concreto.

Parimenti la norma in tema di “*uncertainty*”<sup>18</sup> dell’oggetto del trust, reca eccezioni di carattere sostanziale rispetto ai nostri principi generali in materia di contratto, ancora più pregnanti rispetto alla prima legge esaminata.

La terza: la legge dell’ Isola di Man (*Purpose Trusts Act 1996*)<sup>19</sup> è indubbiamente una legge meno controversa e più affidabile di quella precedentemente analizzata<sup>20</sup>.

Una sola ragione però mi ha indotto a scartare anche questa opzione, la previsione dell’obbligo di nominare, affianco al trustee italiano, un trustee residente nell’Isola di Man [ art.2 (1)] che avrebbe complicato la situazione in esame tenuto conto della natura di ente pubblico di uno dei disponenti e della complicata burocrazia che ne regola ogni attività<sup>21</sup>.

La quarta: la legge di Jersey, Isole del Canale, *Trusts Jersey Law 1984 (as amended 1996)*<sup>22</sup> che prevede il trust per scopi non caritatevoli (*Trusts for non-charitable purposes*) all’art. 10A<sup>23</sup>.

Il reverente approccio che le corti di Jersey hanno verso la giurisprudenza inglese è stato indubbiamente un primo punto in favore della stessa<sup>24</sup>.

---

scopo per gestire le minoranze all’interno di una compagine societaria, che ha dato vita al decreto del Tribunale di Bologna 13 giugno 2003, in T&AF, 2003, 580 (con il quale il giudice del registro ha ordinato l’iscrizione di quote societarie a nome del trustee, sul registro delle imprese di Bologna, inizialmente rifiutata dal Conservatore del Registro). Per questa ragione, e più in generale per l’appetibilità che l’impiego dello strumento suscita, molte leggi si sono affrettate a dettare norme destinate a rendere possibile, nei loro territori, operazioni che avrebbero potuto essere - anche - di grande rilievo economico.

<sup>16</sup> In *Trusts Law of the World*, cit., 575; la legge speciale è stata poi fusa nella legge generale, *Trust Law 2001 revision* in T&AF, 2000, 107.

<sup>17</sup> Il guardiano del trust

<sup>18</sup> “indeterminatezza” art. 10: “*Special to subsection (4) a special trust is not rendered void by uncertainty as to its objects or mode of execution*” tradotto da R. Dabormida, in *Leggi tradotte, Quaderni di T&AF*, Milano, 2001, 39, “10 (1) *Nei limiti di quanto previsto al comma 4 un special trust non può essere dichiarato nullo in caso di indeterminatezza dell’oggetto o delle modalità di esecuzione*”.

<sup>19</sup> Vd. nota 11, 1330

<sup>20</sup> M. Lupoi in *L’atto istitutivo di trust*, cit., 431, prospetta un trust di scopo regolato dalla legge di Man.

<sup>21</sup> Penso ad esempio alla delibera comunale di istituire il trust che è stata predisposta riportando testualmente il testo dell’atto istitutivo da redigersi. I tempi che si sono resi necessari per arrivare alla definitiva stesura della delibera sono stati, evidentemente, molto lunghi rispetto ai normali tempi di un qualsiasi soggetto privato che decide di porre in essere un trust. Se in questo contesto avessi dovuto aggiungere anche la previsione di un trustee residente nell’Isola di Man, la situazione si sarebbe oltremodo intricata.

<sup>22</sup> In *Trusts Law of the world*, cit. 986.

<sup>23</sup> Per la traduzione in italiano, vd. in *Leggi tradotte*, cit. di F. Steidl, 83.

Parimenti la previsione dell'obbligo costante della presenza di un *enforcer* (art.10A ) e le severe norme in tema di responsabilità del trustee (artt. 26, 27 e 28) si possono ben conciliare con il nostro diritto positivo anche in tema di responsabilità verso i terzi

La massima dottrina italiana, da queste premesse, afferma che se da un canto il trustee non comunica la sua qualità di trustee, al terzo con il quale sta negoziando<sup>25</sup>, questi potrà legittimamente opporre, alla domanda di annullabilità, la sua buona fede<sup>26</sup> d'altro canto, se lo fa, vale il principio generale dell'art. 1147, 2° co. c.c. secondo il quale *“la buona fede non giova se dipende da colpa grave”*.

Delicato poi era il passaggio del conflitto di interessi del trustee<sup>27</sup>.

La legge inglese è molto severa in tema di conflitto di interessi del trustee, che deve dimostrare di aver agito in buona fede e ciò a prescindere dal fatto che sia derivato, o meno, un documento al *trust fund* o ai beneficiari<sup>28</sup>.

La *ratio* di simile previsione risiede nell' interpretazione autentica della posizione di trustee come intesa dall' ordinamento giuridico inglese: *“ In managing the affairs of the trust, the trustees must act honestly and must take (according to Lord Blackburn in Speight V Gaunt 1883 9 App Cas 1, 19) “all those precautions which an ordinary prudent man of business would take in managing similar affair of his own”....This was further elaborated upon in Re Whitely (1886) 33 ChD 347, at p.355”*.<sup>29</sup>

Nel diverso caso in cui il trustee abbia invece compiuto contratti con se stesso, sono irrilevanti sia la buona fede, sia la mancanza di pregiudizio dei beneficiari, rispondendo comunque per *breach of trust*<sup>30</sup>

Alcune leggi del modello internazionale, invece<sup>31</sup>, fra cui Jersey, sono molto più clementi verso il trustee e ritengono vi sia *“breach of trust”* solo laddove il trustee abbia di fatto tratto beneficio dall'operazione incriminata<sup>32</sup>.

Nel caso triestino, il trustee del trust sarebbe stato il Segretario della Fondazione CRT il quale, ancorché intervenuto a titolo esclusivamente personale, in considerazione di tale ruolo professionale, avrebbe

---

<sup>24</sup> Da *Seminario di Approfondimento, La redazione degli atti istitutivi di trust*, Università degli studi di Genova, Anno Accademico 2004-05, Genova, 10-14 marzo 2005.

<sup>25</sup> E negli atti istitutivi di trusts ormai è prassi porre questo obbligo a carico del trustee

<sup>26</sup> M. Lupoi, *I trusts in diritto civile*, Torino, 2004, 280

<sup>27</sup> Il conflitto di interessi è causa di *Breach of trust* imputabile al trustee

<sup>28</sup> Il Trustee Act 1925 (legge inglese) contiene una previsione estremamente significativa che dimostra nella sua pienezza di significato la portata del *breach of trust* per conflitto di interesse del trustee: *“If it appears to the court that a trustee, whether appointed by the court or otherwise, is or may be personally liable for any breach of trust, whether the transaction alleged to be a breach of trust occurred before or after the commencement of this Act, but has acted honestly and reasonably, and ought fairly to be excused for the breach of trust and for omitting to obtain the directions of the court in the matter in which he committed such breach, then the court may relieve him either wholly or partly from personal liability for the same”*.

<sup>29</sup> P. Todd, cit, 486, che verso l'italiano può così tradursi: *“ Nel condurre gli affari del trust, i trustees devono agire onestamente e devono prendere (conformemente al precedente citato con indicazione del magistrato Lord Blackburn in Speight V Guan (1883) ) “tutte quelle precauzioni che un comune e prudente uomo di affari prenderebbe se maneggiasse simili affari di sua proprietà”...Questa è stato altresì successivamente elaborato nel – precedente – Re Whitely del 1886.*

<sup>30</sup> E. Corso, cit. 73.

<sup>31</sup> Ad esempio quella di Guernsey, per il cui testo integrale, con traduzione, vd. nota 32.

<sup>32</sup> Un *escamotage* alla quale spesso si ricorre nella redazione degli atti di trust è di prevedere che il trustee sia manlevato laddove abbia posto in essere un'operazione in conflitto di interesse se previamente autorizzato dal guardiano del trust.

prestato il fianco a pretestuose eccezioni, col rischio di essere ogni volta costretto a dimostrare la buona fede del suo operato.

Tutto deponeva quindi in favore della Legge di Jersey, ed essa infatti è stata prescelta per il trust triestino in forza dell'art. 6 della Convenzione (1.364\1989)

### ***L'atto istitutivo***

L'atto istitutivo è stato il passaggio più delicato.

Il Trust avrebbe dovuto passare sotto il vaglio del giudice tavolo del Tribunale di Trieste (soggetta al regime della intavolazione sui Pubblici registri, cd. Trascrizione su base reale, diversa da quella vigente nel resto d'Italia, cd. Trascrizione su base personale ) affinché ne fosse decretata, o meno, l'intavolazione e trattasi di pubblicità costitutiva, non meramente dichiarativa qual è nel sistema su base personale.

Il Giudice ha accolto il ricorso di intavolazione con il decreto tavolo del 23 settembre 2005 (ordinando quindi l'intavolazione a nome del trustee del diritto proprietà dallo stesso acquisito sull'immobile trasferitogli dal Comune<sup>33</sup>)

A ciò aggiungasi che la struttura documentale sarebbe stata unica, atto istitutivo e contestuali negozi di dotazione patrimoniale al trustee.

Il punto di partenza è stato indubbiamente la tecnica redazionale come appresa ad un recente seminario<sup>34</sup> che impone all'estensore una maggiore compattezza documentale, senza clausole di rinvio ad altre, in favore di frasi semplici ed immediate.

La tecnica poi delle definizioni, se ben applicata, rende i soggetti attori identificabili senza dubbi di sorta e senza ogni volta incorrere nelle qualificazioni.

I punti di maggiore interesse dell'atto sono dati, a mio avviso, dalla previsione di una possibilità di ultrattività del trust, rispetto alla durata in esso stabilita (art. 5.A.3) resasi necessario nel caso in cui, completata l'opera, posizioni pendenti (ad esempio contenziosi in essere con le ditte appaltanti) rendevano impossibile la cessazione del trust.

Il potere di dichiarare la cessazione del trust, soprattutto in caso di ultrattività, è stato conferito al trustee, a mio avviso passaggio fondamentale per esaltarne i poteri discrezionali, di particolare importanza nei trust di scopo.

Strettamente connesso a questo articolo, è l'articolo in tema di "Potere di anticipazione" del Trustee (*Power of advancement*) (art.9 dell'atto istitutivo e ammesso dalla legge di jersey all'art. 34) che consente al trustee, in qualsiasi momento, e quindi a prescindere dall'avvenuta cessazione del trust, di trasferire

---

<sup>33</sup> Attualmente pubblicato in [www.il.trust.in.italia.it](http://www.il.trust.in.italia.it) ed in corso di pubblicazione su T&AF 2006

<sup>34</sup> Vd. nota 24, il seminario è stato tenuto da M. Lupoi



l'immobile (nuovamente in proprietà) al Comune; “anticipandogli” quindi un bene che, diversamente, avrebbe potuto trasferirgli solo al termine del trust.

Ciò, evidentemente, si rendeva necessario nella pratica in quanto l'immobile doveva tornare al Comune il prima possibile, ed in modo certo.

Dal punto di vista processuale poi, anche in considerazione delle modalità dell'intavolazione effettuata, ciò avrebbe garantito maggiormente il Comune, trovando nell'atto quello strumento esecutivo che avrebbe consentito di rientrare in possesso dell'immobile al verificarsi delle condizioni previste.

Fondamentale l'obbligo di prevedere sempre la presenza di un Guardiano (ex art. 10° legge di Jersey) espressamente richiamato nel decreto triestino.

I poteri di gestione del trustee (art.11 dell'atto istitutivo) infine sono ampissimi anche se resi con poche parole: il trustee potrà porre in essere qualsiasi contratto o atto che ritenga necessario al perseguimento dello scopo e potrà scegliere le sue parti contraenti in modo assolutamente libero e discrezionale.

Da ultimo, fortemente, ho voluto che fosse prevista la remunerazione del trustee (il trustee non voleva essere remunerato) per assicurarne l'indipendenza, e non quindi cadere nel pericolo del conflitto di interessi, e per attribuire maggior peso alla sua responsabilità<sup>35</sup>.

Benché io non sia esperta, né tantomeno voglia occuparmi, di diritto amministrativo, è evidente che la natura di “bene pubblico” a carico dell'immobile trasferito dal comune, ha costituito il passaggio più delicato.

In particolare si rendeva assolutamente necessario garantire la prosecuzione del servizio pubblico (di scuola materna) che interessava – ed interessa - quella parte dell'immobile già esistente e non oggetto di ampliamento.

Il problema è stato risolto nell'atto istitutivo con la previsione di una clausola ad hoc (art.11.D) che impone al trustee di consentire al comune la prosecuzione del servizio, assumendosene ogni conseguente onere e responsabilità.

Uno per uno di questi passaggi è stato esaminato dal giudice tavolo, e di essi si trova menzione nel decreto citato.

---

<sup>35</sup> Ancorché non perfettamente adattabile al trust, rammento sempre la norma italiana in tema di mandato per la quale se il mandatario agisce a titolo gratuito, più lieve saranno i parametri con i quali verrà valutata la sua responsabilità (art. 1710 cc)

ESENTE DA IMPOSTE DI BOLLO, REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 275 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311.

Repertorio n. 88516

Raccolta n. 20552

**ATTO ISTITUTIVO DI TRUST**

REPUBBLICA ITALIANA

Addì sei settembre duemilacinque.

06 - 09 - 2005

in Trieste, via San Nicolò n. 33.

Davanti a me dottor Furio DEI ROSSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, sono presenti i Signori:

- PANICCIA dott. Massimo, nato a Roma il giorno 24 giugno 1947, domiciliato per la carica in Trieste via Cassa di Risparmio n.10, imprenditore, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente, **come da me Notaio accertato**, della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE", con sede in Trieste, via Cassa di Risparmio n.10, iscritta al numero 19 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Trieste - Ufficio territoriale del Governo, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Trieste al numero 307, vol. II, codice fiscale numero 90053410321,

autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione di data 31 maggio 2005, il cui verbale in copia conforme si allega al presente atto sub "A", omessane la lettura per concorde rinuncia fatta dai comparenti a me Notaio;

- RET cav. uff. Giorgio, nato a Duino-Aurisina il giorno 23 giugno 1946, domiciliato per la carica in Duino-Aurisina Aurisina Cave n. 25, Sindaco, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del COMUNE DI DUINO-AURISINA - DEVIN NABREZINA, con sede in Duino-Aurisina, Aurisina Cave n. 25, codice fiscale n. 00157190323,

autorizzato al presente atto giusta verbale del Consiglio Comunale n. 17 di data 10 giugno 2005, che in copia conforme si allega al presente atto sub "B", omessane la lettura per concorde rinuncia fatta dai comparenti a me Notaio;

- SANTANGELO dott. Paolo, nato a Pordenone il giorno 9 luglio 1964, residente a Trieste via dei Fabbri n.1, dirigente, codice fiscale SNT PLA 64L09 G888Y;

- SVARA dott.ssa Tjasa, nata a Trieste il giorno 3 aprile 1977, residente a Duino-Aurisina, San Pelagio n.45/d, libera professionista, codice fiscale SVR TJS 77D43 L424Q,

cittadini italiani, dell'identità personale e poteri di firma dei quali io Notaio sono certo.

I medesimi, previa concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

premettono:

- **che** il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina (unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste più avanti per brevità denominati "Disponenti") intende procedere all'ampliamento dei locali dell'attuale Asilo Nido sito in Sistaniana, al fine di realizzare un'area destinata all'accoglienza dei bambini dai 3 ai 12 mesi (Giardino dei Lattanti) così da consentire alle famiglie che ne avranno diritto di usufruire di un nuovo servizio pubblico;

- **che** la realizzazione di tale progetto rientra nelle finalità statutariamente perseguite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste;

- **che** la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, ritenendo tale progetto del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina di pubblica utilità per la comunità locale, ha espresso la volontà di erogare a titolo di liberalità le somme necessarie per procedere all'ampliamento suddetto, a mezzo l'istituzione di un trust del quale la stessa ed il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina siano i disponenti;

- **che** per assicurare al meglio il perseguimento dello scopo indicato e facilitare il Trustee nel suo operato, in forza dell'assoluta discrezionalità che gli verrà in tal modo riconosciuta, si rende necessario che:

a) il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina trasferisca in piena ed esclusiva proprietà al nominando Trustee del Trust il bene immobiliare rappresentato dal citato Asilo Nido particella edificiale 258 (duecentocinquantaotto) che insiste sulla particella catastale 1859/2 (milleottocentocinquantanove/due) - entrambe

censite nel corpo tavolare secondo della Partita Tavolare 173 (centosettantatre) del Comune Censuario di Malchina -, per il tempo di durata del Trust;

b) la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste trasferisca al Trustee il denaro necessario per procedere al progettando ampliamento;

- **che** cessato il Trust, per avvenuto perseguimento dello scopo, o per il caso di impossibilità a conseguirlo, il bene immobile e quanto eventualmente residuerà del denaro dovranno essere trasferiti in piena ed esclusiva proprietà rispettivamente al Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste;

- **che** con legge 16 ottobre 1989 n. 364 lo Stato italiano ha dato integrale ratifica ed esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992);

- **che** il ricorso allo strumento del Trust appare essere la scelta migliore e più efficace per consentire il perseguimento dello scopo e pertanto gli interessi che sottendono all'istituzione di questo Trust sono meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano;

- **che** il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina con delibera n. 17 del 10 giugno 2005, già allegata sub "B", ha deliberato la presente istituzione di Trust;

- **che** la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste con decisione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2005, già allegata sub "A", ha deliberato di trasferire in Trust l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) da utilizzare per la realizzazione dell'intervento e per le spese connesse all'istituzione ed amministrazione del Trust;

- **che** la costruzione dell'immobile in oggetto è ultracinquantennale per cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia con provvedimento di data odierna protocollo n. 4372 ha dichiarato il bene medesimo insussistente di interesse culturale ex articolo 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, convengono e stipulano quanto segue:

#### **PARTE I. Dati di base**

##### **Articolo 1 "Trust. Denominazione, irrevocabilità"**

A. Il termine "Trust" individua il Trust, inteso quale rapporto giuridico che nasce dal presente atto.

B. Il presente Trust è denominato "Trust NUVOLE BIANCHE".

C. Il Trust è irrevocabile.

##### **Articolo 2 Individuazione dei "Disponenti"**

A. I "Disponenti" di questo Trust sono il "Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina" e la "Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste".

##### **Articolo 3 "Scopo" del Trust**

A. Lo "Scopo" del Trust è di procedere all'ampliamento dell'attuale "Asilo Nido" sito in Sistiana attraverso la realizzazione di un'ala moderna ed attrezzata in maniera idonea da destinarsi al servizio pubblico di accogliimento, accudimento e intrattenimento ludico-ricreativo-pedagogico di bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi (di seguito "Giardino dei Lattanti") a vantaggio delle famiglie locali che ne avranno diritto.

B. I Disponenti ritengono che tale finalità, al cui perseguimento entrambi possono tendere grazie ai rispettivi apporti, possa meglio e più rapidamente essere raggiunto attraverso lo strumento del Trust, atteso che il Trustee agisce con assoluta discrezionalità e su un piano di assoluta terzietà rispetto ai Disponenti, rimanendo vincolato al rispetto dei soli limiti previsti ed enunciati nel presente atto.

##### **Articolo 4 Il "Trustee"**

A. "Trustee" del Trust è il dott. Paolo SANTANGELO, nato a Pordenone il giorno 9 luglio 1964, residente a Trieste via dei Fabbri n. 1.

B. L'ufficio di Trustee può essere ricoperto da una sola persona fisica o da una sola persona giuridica.

##### **Articolo 5 Durata del Trust**

A. Per "Durata" del Trust si intende il periodo:

1. il cui "Termine Iniziale" è la data del presente atto;

2. il cui "Termine Finale" è:

a. la data alla quale il Trustee dichiara che:

1. la costruzione del Giardino dei Lattanti è stata definitivamente completata ed è avvenuto il relativo collaudo, e

2. tutti i debiti del Trust sono stati saldati, e

3. non vi è alcun contenzioso pendente del quale il Trustee sia parte

b. in mancanza delle condizioni di cui al precedente punto sub a. la data nella quale il Trustee dichiara l'impossibilità di realizzare la costruzione del Giardino dei Lattanti

c. in ogni caso entro 2 (due) anni dal Termine Iniziale se il Trustee ha dichiarato per atto autentico che non vi sono diritti o posizioni da definirsi eccedenti la Durata del Trust.

3. Il Termine Finale di Durata del Trust è prorogato:

a. fino alla data in cui il Trustee dichiara per atto autentico che ogni diritto o posizione del Trust sono stati definiti

b. ovvero fino ad un provvedimento giudiziale.

#### **Articolo 6 I "Beni in Trust"**

A. Per "Beni in Trust" s'intendono:

1. Il "Bene Immobile" rappresentato dall'Asilo Nido particella edificiale 258 (duecentocinquantotto) che insiste sulla particella catastale 1859/2 (milleottocentocinquantanove/due) - entrambe censite nel corpo tavolare secondo della Partita Tavolare 173 (centosettantatre) del Comune Censuario di Malchina -, che il Disponente Comune trasferisce al Trustee nella sua qualità di Trustee del Trust, come da planimetria allegata sub "A" alla deliberazione n. 17 del 10 giugno 2005 già allegata sub "B" al presente atto, distinto all'Ufficio del Territorio di Trieste - Catasto Urbano, come segue:

foglio C/12, particella 1859/2, frazione Sistiana n. 13/A, piano T, categoria B/5, classe 3, metri quadrati 1631, rendita catastale Euro 1.937,38 (millecentotrentasette virgola trentotto);

ed all'Ufficio del Territorio di Trieste - Catasto Terreni come segue:

foglio 12, particella 1859/2, pascoli di classe seconda di metri quadrati 2188 (duemilacentottantotto), Reddito Dominicale Euro 2,83 Reddito Agrario Euro 0,90;

2. la "Somma di Denaro" pari a complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) che la Disponente Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste trasferisce al Trustee nella sua qualità di Trustee del Trust

3. ogni altro bene e diritto trasferito successivamente al Trustee, nella sua qualità di Trustee del Trust e che il Trustee abbia accettato

4. i frutti e le utilità derivanti dai Beni in Trust

5. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento dei Beni in Trust  
B. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali ed inoltre, qualora il Trustee sia persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale del Trustee, anche nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali o della sua successione ereditaria

6. Per quanto occorrer possa le parti rinunciano all'ipoteca legale.

#### **Articolo 7 Il "Guardiano"**

A. "Guardiano" del Trust è la dott.ssa Tjasa SVARA, nata a Trieste il giorno 3 aprile 1977, residente a Duino-Aurisina, San Pelagio n.45/d

B. L'ufficio di Guardiano può essere ricoperto solo da una persona fisica

C. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano.

#### **PARTE II. La destinazione dei Beni in Trust**

##### **Articolo 8 Impiego dei Beni in Trust**

A. Nel corso della durata del Trust, il Trustee impiega i Beni in Trust:

1. esclusivamente per perseguire lo Scopo

2. per soddisfare le imposte e altri costi che si rendano necessari in quanto imputabili ai Beni in Trust.

##### **Articolo 9 Potere di Anticipazione ("Power of Advancement")**

A. Nel corso della durata del Trust, il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano:

1. può trasferire in piena ed esclusiva proprietà al Comune il Bene Immobile purchè

a. la costruzione del Giardino dei Lattanti sia stata completata

b. vi siano altre situazioni pendenti a carico del Trust che non consentano al Trustee di dichiarare sopraggiunto il Termine Finale del Trust

2. cura ogni adempimento necessario per rendere tale trasferimento di proprietà giuridicamente opponibile ai terzi.

#### Articolo 10 **Appartenenza Finale dei Beni in Trust**

A. Sopraggiunto il Termine Finale di Durata del Trust, il Trustee:

1. trasferisce senza indugio la proprietà del Bene Immobile in capo al Disponente Comune a meno che non abbia già esercitato il Potere di Anticipazione

2. trasferisce senza indugio quanto residui delle Somme di Denaro alla Disponente Fondazione

3. e cura ogni adempimento necessario per rendere tali trasferimenti di proprietà giuridicamente opponibili ai terzi.

### **PARTE III. La gestione dei Beni in Trust**

#### Articolo 11 **Gestione e disposizione dei Beni in Trust**

A. I Beni in Trust sono in piena ed esclusiva proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto previsto nel presente atto; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati nel presente atto

B. Il Trustee:

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust e allo Scopo

2. può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a Notai e pubbliche autorità senza che mai possa essergli eccepita la carenza di poteri

3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria o ad Ordini e Collegi Professionali per ottenere prescrizioni o direttive

4. può costituire, regolare ed estinguere qualsiasi contratto che ritiene necessario per il perseguimento dello Scopo con parti contraenti di sua fiducia

C. Il Trustee non può:

1. mai alienare i Beni in Trust

2. mai esercitare alcun servizio pubblico sul Bene Immobile

3. senza avere ottenuto il previo consenso del Guardiano: a. costituire garanzie reali sugli stessi

b. contrarre mutui anche ipotecari

c. rilasciare fidejussioni o altre garanzie personali di sorta

D. Il Trustee deve concedere al Comune di utilizzare quella parte del Bene Immobile che non sarà oggetto dei lavori di ampliamento per l'esercizio del servizio pubblico di asilo nido se:

1. ha ottenuto il previo parere favorevole del Guardiano e, ove nominato, anche del Responsabile Sicurezza del Cantiere

2. Il Comune dichiara di assumersi ogni responsabilità conseguente o attinente l'erogazione di servizi pubblici.

#### Articolo 12 **Segregazione, custodia, mandati**

A. Il Trustee custodisce i Beni in Trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in Trust separati dai propri e da qualsiasi altro bene del quale sia Trustee e fiduciario. Inoltre:

1. quando si tratta di beni iscrivibili in registri pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione in nome proprio in qualità di Trustee del Trust Nuvole Bianche o in qualsiasi altro modo palesi l'esistenza del Trust

2. ogni conto corrente bancario, deposito titoli e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di Trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust

C. Il Trustee può:

1. depositare beni, documenti e danaro presso banche e gestori professionali che si obblighino alla loro custodia diligente

2. conferire delega a soggetti di propria fiducia per singoli atti o categorie di atti, per un periodo determinato:

a. per iscritto

b. alle condizioni che ritenga opportune ma comunque sempre:

- verificata la professionalità del mandatario in relazione allo specifico compito assegnatogli  
- verificato che il compito assegnato non dia luogo in alcun modo a conflitto di interessi  
- vietando sub-deleghe nell'esercizio del compito o della funzione

#### **Articolo 13 Indicazioni al Trustee**

A. I Disponenti, anche singolarmente, possono comunicare periodicamente con il Trustee per segnalare avvenimenti, circostanze o necessità dei quali il Trustee potrà tener conto nell'esercizio della propria discrezionalità

B. Nell'esercizio di qualsiasi sua funzione il Trustee tiene conto delle raccomandazioni del Guardiano e le attua in quanto compatibili con l'interesse generale e lo Scopo del Trust, scegliendo il modo di attuazione.

#### **Articolo 14 Responsabilità del Trustee verso i terzi**

A. Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale Trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo dei Beni in Trust

B. Il Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere scritto reso da un legale con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

#### **Articolo 15 Conflitto di interessi**

A. Il Trustee non può, direttamente o indirettamente o per interposta persona, rendersi acquirente dei Beni in Trust nè ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio se non previsto nel presente atto

B. In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, il Trustee può procedere all'operazione in conflitto qualora il Guardiano lo abbia previamente autorizzato.

#### **Articolo 16 Diligenza del Trustee**

A. Il Trustee nello svolgimento della sua funzione e di qualsiasi compito deve osservare la massima cura e diligenza

B. Il Trustee può in qualsiasi momento confrontarsi con il Guardiano.

### **PARTE IV. Disposizioni sul Trustee**

#### **Articolo 17 Sede dell'amministrazione**

A. La "Sede" dell'amministrazione del Trust e quale domicilio presso il quale ogni comunicazione diretta al Trustee deve essere inviata è a Trieste, presso Sviluppo Trieste S.r.l., in via Cassa di Risparmio n. 10.

B. La contabilità e ogni atto e documento del Trust sono custoditi presso la Sede

C. Il Trustee può modificare la Sede con atto autentico comunicato al Guardiano.

#### **Articolo 18 Compenso del Trustee e costi del Trust**

A. Il Trustee ha diritto di ricevere un "Compenso" per l'ufficio posto

B. Il Compenso è determinato dai Disponenti con atto scritto comunicato al Trustee:

- a. nel quantum complessivo
- b. nelle modalità e nella periodicità
- c. entro i 12 mesi dal Termine Iniziale del Trust.

C. I Costi del Trust sono integralmente a carico dei Beni in Trust:

1. per il pagamento del Compenso
2. per sostenere i costi di gestione
3. per far fronte ad ogni obbligazione assunta e ad ogni contratto legalmente concluso dal Trustee
4. per i costi e spese di procedure legali nelle quali il Trustee sia stato parte a meno che il giudice adito non disponga diversamente.

#### **Articolo 19 Rendiconto**

A. Il Trustee ha un obbligo di "Rendiconto" e quindi mantiene una contabilità accurata e la documentazione di supporto necessaria a qualsiasi operazione.

B. Il Trustee consegna ogni 3 (tre) mesi al Guardiano il Rendiconto costituito da:

1. la relazione sull'andamento del Trust
2. l'inventario dei Beni in Trust
3. copia contabile di ogni operazione eseguita con la relativa documentazione probatoria.

C. Il Rendiconto è certificato da un revisore contabile nominato da:

1. i Disponenti
2. in mancanza, dal Guardiano.

D. Il Trustee deve inviare al Guardiano un rendiconto, anche su una singola operazione, in qualsiasi momento gli venisse dallo stesso richiesto.

#### Articolo 20 Successione del Trustee

A. Il Trustee rimane nell'ufficio fino al Termine Finale del Trust ovvero:

1. se persona fisica
  - a. sue dimissioni
  - b. sua revoca
  - c. sua sopravvenuta incapacità
  - d. sua morte
2. se persona giuridica

- a. sua messa in liquidazione
- b. inizio di qualunque procedura concorsuale a suo carico

co

B. La nomina del nuovo Trustee spetta ai Disponenti (e non al Guardiano, sentiti i Disponenti, così come riportato nel testo allegato alla delibera sub "B", attesa l'evidente incongruenza con il successivo punto H. dovuta ad un mero errore materiale in cui sono incorse le parti in sede di stesura della bozza) ed ha effetto dalla data della sua accettazione.

C. Il Trustee può essere revocato dal Guardiano, sentiti i Disponenti.

D. La nomina, la revoca, le dimissioni del Trustee, nonché l'accettazione del nuovo Trustee, devono risultare per atto autentico.

E. Il Trustee dimissionario rimane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Trustee.

F. Il Trustee revocato, divenuto incapace, sottoposto a procedura concorsuale o messa in liquidazione, cessa immediatamente dall'ufficio.

G. Qualora il Trustee sia revocato, la nomina del nuovo Trustee e la sua accettazione devono essere contestuali alla revoca.

H. Laddove l'ufficio del Trustee sia per un'improvvisa ragione vacante, la carica provvisoria di Trustee sarà ricoperta da persona nominata dal Guardiano, finché non sopraggiunga la nomina da parte dei Disponenti.

#### Articolo 21 Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento dell'ufficio di Trustee

A. Il Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust e deve:

1. porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti del Trustee sui Beni in Trust

2. consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust, il "Libro degli Eventi" e ogni documento riguardante il Trust

3. fornire al nuovo Trustee ogni informazione e ragguaglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso senza indugio dei Beni in Trust e di assolvere ogni obbligazione inerente l'ufficio.

B. In caso di morte del Trustee i suddetti diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano.

C. Il Trustee che cessa dall'ufficio può fare copia degli atti e documenti relativi alla sua gestione.

### PARTE V. Disposizioni sul Guardiano

#### Articolo 22 Poteri del Guardiano

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

B. Il Guardiano agisce secondo le norme di correttezza, buona fede ed imparzialità.

C. Il Guardiano:

1. ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso

2. può richiedere ai Disponenti congiuntamente qualsiasi opinione attinente al Trust o alle scelte del Trustee

3. può proporre ai Disponenti congiuntamente di revocare il Trustee

4. deve rispettare la forma dell'atto autentico quando richiesto dal Trust per la validità di specifici adempimenti

5. deve rispettare la forma scritta per qualsiasi altra comunicazione.

### Articolo 23 **Compenso del Guardiano**

- A. L'ufficio del Guardiano è gratuito
- B. Le spese sostenute dal Guardiano per l'ufficio sono rimborsate dal Trustee periodicamente verso esibizione dei documenti giustificativi.

### Articolo 24 **Successione del Guardiano**

- A. Il Guardiano rimane nell'ufficio fino al Termine Finale del Trust ovvero fino a:
  - 1. sue dimissioni
  - 2. sua revoca
  - 3. sua sopravvenuta incapacità
  - 4. sua morte
- B. La nomina del nuovo Guardiano spetta congiuntamente ai Disponenti.
- C. La nomina del nuovo Guardiano ha effetto dalla data della sua accettazione.
- D. Il Guardiano può essere revocato dai Disponenti congiuntamente.
- E. Le dimissioni e la revoca del Guardiano, nonché la nomina e l'accettazione del nuovo Guardiano, devono risultare da atto autentico comunicato al Trustee e ai Disponenti congiuntamente.
- F. Il Guardiano dimissionario rimane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Guardiano.
- G. Il Guardiano revocato, o divenuto incapace, cessa immediatamente dall'ufficio.
- H. Qualora il Guardiano sia revocato, la nomina del nuovo Guardiano e la sua accettazione devono essere contestuali alla revoca.
- I. L'ufficio di Guardiano non può rimanere vacante per tutta la Durata del Trust e pertanto laddove l'ufficio del Guardiano sia per un'improvvisa ragione vacante, la carica provvisoria di Guardiano sarà ricoperta da persona nominata dal Trustee, finché non sopraggiunga la nomina da parte dei Disponenti.

## **PARTE VI. Disposizioni generali e finali**

### Articolo 25 **Definizioni**

- A. Il termine "incapace" o "incapacità" si riferisce all'inidoneità, anche temporanea, di un soggetto di attendere in modo stabile e vigile alle proprie incombenze, certificata da un "Collegio" di tre medici, uno dei quali il medico di base del soggetto, e gli altri due con specializzazione in neurologia o psichiatria.
- B. Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste nomina i due specialisti che compongono il Collegio.

### Articolo 26 **Libro degli Eventi**

- A. Il Trustee mantiene e aggiorna il "Libro degli Eventi" vidimato in data odierna da me Notaio.
- B. Il Trustee annota in questo Libro:
  - 1. ogni comunicazione inerente il Trust
  - 2. ogni altro avvenimento o comunicazione di cui ritiene opportuno conservare prova o memoria
  - 3. gli estratti e il contenuto degli atti per i quali il Trust prescrive la forma autentica o che comunque il Trustee ritiene opportuno registrare; di essi il Trustee mantiene raccolta completa.
- C. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a far pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

### Articolo 27 **Legge regolatrice**

- A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale ("Trust Jersey Law 1984 as amended 1996 - Legge di Jersey sul Trust del 1984, come modificata nel 1996).
- B. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice.
- C. Qualsiasi provvedimento di natura cautelare, sommaria e speciale non cognitoria, dovesse essere intentato contro il Trustee deve essere regolato dalla legge italiana.
- D. Per l'applicazione della legge italiana, il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l'esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo.
- E. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee, riguardanti beni immobili siti in Italia, sono regolati dalla legge italiana.



F. Il Trustee e il Guardiano, congiuntamente, possono in qualsiasi momento sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza il Trustee ha il potere di modificare le disposizioni di questo Trust che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

#### **Articolo 28 Giurisdizione**

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust e alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto nominato in quest'atto, è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, Foro esclusivo di Trieste.

B. Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare al giudice la nomina del Trustee o ad impartire direttive e prescrizioni è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, Foro esclusivo di Trieste.

#### **Articolo 29 Forma degli atti**

A. Ogni comunicazione, nomina o consenso prevista in questo Trust, che non sia prevista in forma autentica, deve avere la forma scritta e recare prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

#### **Articolo 30 Modifiche del Trust**

A. I Disponenti, congiuntamente, possono modificare per atto autentico comunicato al Trustee le disposizioni di questo Trust che hanno ad oggetto i poteri di gestione del Trustee.

B. Il Trustee può modificare in qualsiasi momento, per atto autentico comunicato al Guardiano le disposizioni di quest'atto che si rendano necessarie per garantire e rendere:

1. opponibile ai terzi il trasferimento dei Beni in Trust
2. migliore e più efficace il perseguimento dello Scopo.

#### **Articolo 31 Norme Tributarie**

In considerazione delle precisate motivazioni che hanno determinato la volontà dei Disponenti ad utilizzare lo strumento del Trust all'unico fine di veder valorizzato un bene immobile di proprietà del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina per i bisogni della comunità che fa riferimento all'ambito territoriale del Comune stesso, si richiede l'applicazione della disposizione di cui al comma 275 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che per comodità si trascrive di seguito "ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto".

Viene altresì riconosciuto che l'erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste è stata deliberata in considerazione esclusivamente del fatto che il beneficiario finale del progetto costituente lo scopo del presente atto sia il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina, soggetto rientrante - ai fini della normativa sulle imposte dirette - nella previsione di cui all'articolo 74 comma 1 del Testo Unico delle imposte dirette (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 32 Estensore dell'atto; scelta della Legge regolatrice**

A. Le clausole di quest'atto sono state predisposte dall'avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna, che ha ritenuto la legge di Jersey, Isole del Canale, legge idonea a regolare questo Trust.

B. Il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Trustee per il periodo di Durata del Trust si rende condizione necessaria ai fini della valida applicazione della legge regolatrice.

#### **LEGGE N. 47/1985 (CONDONO EDILIZIO)**

Articolo 33 Il legale rappresentante del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e D.L. 443/2000 articoli 46 e 47 (T.U. delle disposizioni in materia di dichiarazioni amministrative), consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci ed a conoscenza dell'art. 10 della L. 675/1996, dichiara - ai sensi del secondo comma dell'articolo 40 della L. 47/1985 - che la costruzione dell'immobile in oggetto è stata iniziata anteriormente al primo settembre 1967.

Il legale rappresentante del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina dichiara inoltre, ai fini di cui all'articolo 41 della L. 47/1985, per quanto a sua conoscenza:

- che in relazione al fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive;

- che comunque non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.

Il presente atto è stato letto da me Notaio ai comparenti, che lo hanno approvato, confermato e sottoscritto in calce ed a margine dei primi tre fogli con me Notaio.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su quattro fogli di cui occupa dodici pagine intere e fin qui della presente.

F.TO MASSIMO PANICCIA

F.TO GIORGIO RET

F.TO PAOLO SANTANGELO

F.TO TJASA SVARA

(L.S.) F.TO DOTT. FURIO DEI ROSSI - NOTAIO

OGGETTO: Approvazione schema atto istitutivo di trust.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 10 dd. 27.04.2005 di oggetto: "Approvazione degli indirizzi per l'istituzione di un trust finalizzato all'opera di ampliamento dell'immobile adibito ad asilo nido sito in Sistiana";

Preso atto della nota dd. 31.05.2005 n. prot. Rif. 10.0411-2005.0051 con la quale la Fondazione CRTrieste comunica la deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima di stipulare con il Comune di Duino Aurisina un atto istitutivo di trust finalizzato a realizzare l'ampliamento dell'attuale struttura comunale che ospita l'asilo nido "K. Štrekelj" di Sistiana, nonchè lo stanziamento di € 300.000,00 da utilizzare per la realizzazione dell'intervento e per le spese connesse all'istituzione e amministrazione del trust stesso;

Dato atto che l'operazione è strumentale al miglioramento del bene e quindi nel perseguimento dello scopo migliorativo esalta l'interesse pubblico in capo all'immobile oggetto di trasformazione ovvero ampliamento atto ad ospitare la nuova sezione lattanti del servizio di asilo nido che attualmente contempera solo le sezioni semidivezzi e divezzi;

Ribadito che l'atto stesso viene posto in essere per la sua funzione strumentale che rende possibile la realizzazione dell'ampliamento in tempi estremamente ridotti rispetto al normale iter procedurale nonchè contempera la consegna dell'immobile completo di un'ala moderna ed attrezzata in maniera idonea da destinarsi al servizio pubblico di accoglimento, accudimento e intrattenimento ludico-ricreativo-pedagogico di bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi (di seguito "Giardino dei Lattanti") a vantaggio delle famiglie locali che ne avranno diritto;

Accertato che nell'atto oggetto di approvazione della presente deliberazione viene previsto che il trustee durante l'esecuzione dei lavori di ampliamento - in linea di massima collocata nel periodo di chiusura del servizio stesso, durante il mese di agosto, nonchè in un periodo limitato anticipato o posticipato alla chiusura estiva - metterà a disposizione del Comune l'attuale sede dell'asilo nido in modo da non incidere sulla funzionalità del servizio per il quale verrà assicurata da parte del Comune la regolare erogazione;

Atteso che al perseguimento di finalità specifiche e generali di interesse pubblico surrichiamate si riconosce la meritevolezza di tutela;

Visto lo schema dell'atto istitutivo di trust, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

Sentito l'intervento dell'assessore esterno dott.ssa Svava che illustra la deliberazione e lo schema allegato alla stessa;

*entra l'assessore esterno Gabriella Raffin - 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto,*

Sentito l'intervento del consigliere Forčić che chiede la votazione per punti dell'emendamento prot. 16320 dd. 10/06/2005;

si procede quindi alla votazione dell'emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 - presentato dal consigliere Edvin Forčić allegato alla presente deliberazione per punti:

**emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 punto 1) - presentato dal consigliere Edvin Forčić.** Sentiti gli interventi dei consiglieri Forčić, Moro e dell'assessore Svava; dato atto che sull'emendamento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1) del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e alla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (disp. Sind. Prot. n. 9844 dd. 01.07.1997) da parte del Segretario Generale, l'emendamento viene posto ai voti, a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti 15 (esclusi gli assessori esterni Svava, Raffin e Pallotta), votanti 15,

favorevoli 5, contrari 10 (Martini, Svara, Ret, Romita, Turrini, Humar, Colecchia, Bagatin, Bradas, Eramo), astenuti 0. **L'emendamento viene respinto.**

**Emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 punto 2) – presentato dal consigliere Edvin Forčič:** il punto 2) viene ritirato dal consigliere Forčič.

**Emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 punto 3) – presentato dal consigliere Edvin Forčič:** il punto 3) viene ritirato dal consigliere Forčič.

*Esce il consigliere Colecchia - 14 consiglieri presenti aventi diritto al voto*

**Emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 punto 4) – presentato dal consigliere Edvin Forčič.** Sentiti gli interventi del consigliere Forčič, del Sindaco e dell'assessore Svara; dato atto che sull'emendamento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1) del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e alla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (disp. Sind. Prot. n. 9844 dd. 01.07.1997) da parte del Segretario Generale, l'emendamento viene posto ai voti, a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti 14 (esclusi gli assessori esterni Svara, Raffin e Pallotta), votanti 14, favorevoli 5, contrari 9 (Martini, Svara, Ret, Romita, Turrini, Humar, Bagatin, Bradas, Eramo), astenuti 0. **L'emendamento viene respinto.**

*Esce l'assessore Pallotta ed entra il consigliere Colecchia - 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto*

**Emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 punto 5) – presentato dal consigliere Edvin Forčič.** Sentiti gli interventi dei consiglieri Forčič, Moro, del Segretario Generale dott. Cibi; dato atto che sull'emendamento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1) del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e alla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (disp. Sind. Prot. n. 9844 dd. 01.07.1997) da parte del Segretario Generale, l'emendamento viene posto ai voti, a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti 15 (esclusi gli assessori esterni Svara, Raffin), votanti 15, favorevoli 5, contrari 10 (Martini, Svara, Ret, Romita, Turrini, Humar, Colecchia, Bagatin, Bradas, Eramo), astenuti 0. **L'emendamento viene respinto.**

*Entra l'assessore Pallotta – 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto.*

**Emendamento prot. n. 16320 dd. 10.06.2005 punto 6) – presentato dal consigliere Edvin Forčič.** Sentiti gli interventi dei consiglieri Forčič, Moro, dell'assessore Svara; dato atto che sull'emendamento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1) del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e alla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (disp. Sind. Prot. n. 9844 dd. 01.07.1997) da parte del Segretario Generale, l'emendamento viene posto ai voti, a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti 15 (esclusi gli assessori esterni Svara, Raffin, Pallotta), votanti 15, favorevoli 5, contrari 10 (Martini, Svara, Ret, Romita, Turrini, Humar, Colecchia, Bagatin, Bradas, Eramo), astenuti 0. **L'emendamento viene respinto.**

Sentito l'intervento del consigliere Eramo;

*Escono i consiglieri Eramo e Skerk – 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto.*

Si procede quindi alla votazione dell' emendamento prot. n. 16321 dd. 10.06.2005 – presentato dal consigliere Fabio Eramo. Sentiti gli interventi dei consiglieri Moro che preannuncia voto contrario

del gru  
parere  
delle l  
Regola  
l'emen  
presen  
astenu

da per

voto

1, de  
allo  
9844



1.

2.

del gruppo Ulivo, dell'assessore Svara, del Sindaco; dato atto che sull'emendamento è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1) del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e alla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (disp. Sind. Prot. n. 9844 dd. 01.07.1997) da parte del Segretario Generale, l'emendamento viene posto ai voti, a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente risultato: presenti 13 (esclusi gli assessori esterni Svara, Raffin, Pallotta), votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Ulcigrai, Moro, Tuta Ban, Forčić). **L'emendamento viene accolto.**

Dopo di che,

Sentiti gli interventi dei consiglieri Tuta Ban, Moro, che preannuncia l'abbandono dell'aula da parte del proprio gruppo al momento del voto, del Sindaco e dell'assessore Svara,

*escono i consiglieri Ulcigrai, Moro, Tuta Ban, Forčić - 9 consiglieri presenti aventi diritto al voto*

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, resa dal Segretario Generale come da disposizione sindacale prot.n. 9844 dd. 01.07.1977, allegati alla presente deliberazione;

Vista la L.R. 21/2003, art. 1 comma 19;

Visto l'esito della votazione a scrutinio palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: presenti 9 (esclusi gli assessori esterni Svara, Raffin, Pallotta), votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti, 0.

### delibera

1. di approvare lo schema dell'atto istitutivo di trust, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. Restano salve le eventuali integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie per disposizioni di legge notarile ai fini della redazione dell'atto pubblico e dei conseguenti trasferimenti.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, che ottiene il seguente risultato: presenti 9, votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0.



# *Il giudice ha il compito di verificare che l'atto sia compatibile con il sistema*

 il commento di Giovanni Fanticini e Annapaola Tonelli

**I**l decreto del giudice tavolare di Trieste rappresenta un importante punto di arrivo sia per gli aspetti di applicazione pratica dei trusts interni, sia per i profili strettamente giuridici che affronta.

Per comprenderne appieno la valenza è necessario rappresentare brevemente la situazione da cui la pronuncia trae origine.

**La questione alla base del provvedimento** - L'ambito interessato dal trust in questione riguarda, da una parte, gli enti pubblici e, dall'altra, le fondazioni bancarie. È a tutti noto che le fondazioni di derivazione bancaria impiegano il reddito derivante dagli investimenti mobiliari e immobiliari propri per perseguire scopi di pubblica utilità nei settori di intervento statutario, quali quelli dell'assistenza, della formazione, dell'arte e della cultura; è altrettanto noto che i beneficiari di tali erogazioni sono spesso gli enti pubblici.

Per consolidata prassi, quindi, i comuni italiani trovano nelle erogazioni delle locali fondazioni ex-bancarie i mezzi di sussidiarietà che consentono di portare a compimento opere di pubblico interesse per l'intera cittadinanza.

La riuscita pratica dei buoni intendimenti non è però sempre agevole o di fluida esecuzione: per problemi (e costi) di gestione dei fondi, di lungaggini burocratiche e, in generale, di funzionamento dell'apparato amministrativo locale, spesso i fondi erogati risultano insufficienti a fronte dell'opera preventivata, con ripercussioni sulla piena realizzabilità o funzionalità del servizio pubblico e con conseguente allungamento dei tempi e superamento dei budget degli interventi.

Molte realtà cittadine conoscono questo problema, perché, pur avendo progetti in corso di esecuzione già finanziati dalla fondazione locale, si vedono costrette a presentare ulteriori istanze di adeguamento ai mutati scenari (anche politici) gravando i procedimenti con dispersioni di risorse e inefficienze.

Le possibilità di partecipazione e di collaborazione attiva nelle scelte inerenti al modo di procedere all'affidamento o all'esecuzione dell'opera e quella di gestione attiva delle risorse finanziarie da parte dell'ente erogante è invero minima. Finora, infatti, esclusivamente l'ente

beneficiario può procedere all'esecuzione delle attività finanziate, ma con le modalità proprie dell'evidenza pubblica, caratterizzate dagli oneri e dai costi della burocrazia interna: sarebbe certo preferibile, per il beneficiario, ricevere il prodotto finito dopo averne dettato, in sede di progetto esecutivo, le linee guida e le caratteristiche tecniche necessarie per la finalità pubblica alla quale l'opera finanziata deve essere destinata.

**La vicenda** - Consapevole di questa situazione, la Fondazione CrTrieste ha espresso parere positivo alla richiesta di erogazione di fondi avanzata da un comune della provincia triestina per la realizzazione dell'ampliamento di un'ala dell'esistente scuola materna da destinare all'istituzione di un reparto lattanti (3-18 mesi); tuttavia, la Fondazione ha richiesto che venisse utilizzato uno strumento alternativo, diverso dalla mera erogazione dei fondi richiesti, che consentisse di superare gli ostacoli burocratici dell'amministrazione interna e, nel contempo, permettesse di dirigere effettivamente i fondi verso lo scopo prefisso.

Tale strumento è stato individuato nel trust quale istituto che consente, attraverso la gestione patrimoniale affidata a un terzo (il trustee), l'esecuzione dell'opera su un piano di totale indipendenza rispetto ai due enti coinvolti; ma questo, così detto, non sarebbe bastato per giustificare il ricorso al trust.

Ragionando con esclusivo riferimento al processo formativo della volontà degli enti coinvolti, il trust è stato ritenuto lo strumento migliore soprattutto per l'effetto segregativo che caratterizza il fondo in trust: è noto, infatti, che il trust garantisce la migliore protezione del patrimonio trasferito al trustee, esclusivamente indirizzato al perseguimento dello scopo auspicato.

Ma ciò non è tutto: l'effetto normativo di segregazione dei beni in trust dal patrimonio del trustee implica anche la separazione materiale dei due patrimoni nel corso della durata del trust. Questo risulta particolarmente importante, perché evita la confusione patrimoniale che spesso si crea quando i denari erogati all'ente pubblico confluiscono all'interno delle generiche risorse economiche dell'ente e fra esse si disperdono, impedendo ogni controllo sulla destinazione effettiva dei fondi.

**La pronuncia, disponendo l'intavolazione dell'acquisto del trustee, ha dato ingresso nell'ordinamento al trust, senza indugiare sulle questioni di ammissibilità dell'istituto**

**I soggetti coinvolti** - Il trust triestino, quindi, vede quali soggetti attori:

1) la Fondazione Crt, che trasferisce in proprietà al trustee nominato la somma di denaro necessaria per realizzare l'ala della scuola destinata ai lattanti, previo accordo con il Comune (e il tecnico da questo incaricato) sugli aspetti tecnici dell'opera e i relativi costi;

2) il comune di Duino Aurisina, che trasferisce in proprietà al trustee nominato l'esistente bene immobile già adibito a scuola materna.

Un primo passaggio da sottolineare concerne le peculiarità dell'immobile trasferito: poiché non è ammissibile in alcun modo la sospensione dell'erogazione del servizio scolastico (che avviene in un'ala diversa da quella oggetto di ampliamento), contestualmente all'istituzione del trust, il trustee acconsente a che il comune prosegua nel pubblico servizio esercitato, senza soluzioni di continuità, nella parte dello stabile non interessata dalla ristrutturazione; nel contempo il comune accetta di continuare ad assumersene i costi e le relative responsabilità.

Se quanto sopra si è reso assolutamente necessario proprio per la natura pubblica del bene del quale il trustee diviene proprietario, allo stesso modo, l'atto istitutivo vieta assolutamente al trustee di svolgere qualsiasi tipo o sorta di attività pubblica: il compito esclusivo del trustee è quello di costruire l'ala nuova, con i fondi messi a sua disposizione dalla fondazione, e, in seguito, di ritrasferire la proprietà dell'immobile al comune, non appena l'opera verrà completata.

**Il sistema tavolare** - Ulteriore aspetto tecnico di particolare rilievo riguarda la necessità di eseguire l'iscrizione tavolare del descritto trasferimento immobiliare al trustee: difatti, nella provincia triestina vige il sistema tavolare disciplinato dal Rd 28 marzo 1929 n. 499, sistema molto diverso da quello (personale) vigente nelle province non appartenute all'impero Austro-Ungarico.

Ai sensi dell'articolo 2 del Rd n. 499 del 1929, «il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario»: il sistema tavolare, dunque, prevede che il passaggio di proprietà (così come gli atti modificativi od estintivi di diritti reali, come prevede l'art. 12 della citata normativa) avvenga per effetto dell'intavolazione della cessione (unitamente - come ovvio - alla manifestazione della volontà, la quale, tuttavia, non è di per sé sola sufficiente per il verificarsi dell'effetto traslativo) e la pubblicità tavolare ha, perciò, efficacia costitutiva (sul punto, vi sono pronunce remote e recenti della Suprema corte: *ex multis* Cassazione

2564/67 e 15618/2002); nel sistema personale, invece, la pubblicità ha valore di pubblicità-notizia (o dichiarativa) ai limitati fini dell'opponibilità *erga omnes* dell'effetto traslativo che consegue alla sola manifestazione del consenso (scritto per gli immobili) delle parti.

Secondo i principi del diritto tavolare, l'iscrizione del diritto nei libri fondiari non è un mero procedimento pubblicitario, bensì un procedimento attributivo della pubblica fede e un indefettibile elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva e proprio per tale ragione è subordinata al controllo giudiziario della legittimità dell'atto di disposizione nelle forme della giurisdizione volontaria: è rimessa al giudice tavolare (al quale l'atto di trasferimento è rimesso dal notaio rogante unitamente all'istanza di iscrizione) un'indagine pregnante sulla causa del negozio giuridico fra cedente e cessionario che, se legittima per il nostro ordinamento, consente di decretare l'iscrizione tavolare.

Di grande delicatezza era quindi il trust triestino per due ordini di ragioni.

La prima: perché il giudice avrebbe dovuto valutare l'atto nella sua interezza, lo scopo perseguito dalle parti e la rispondenza dell'atto ai requisiti minimi della Convenzione dell'Aja, alle norme della legge applicabile prescelta e alle norme imperative e ai principi inderogabili della legge italiana quale legge del foro.

La seconda: perché il grande favore verso i trusts interni espresso ormai da tutta la giurisprudenza italiana (oggi vi sono oltre 45 decisioni di tribunali di tutta Italia e una di Cassazione, ancorché in ambito penale del 18 dicembre 2004) reca una sola decisione sfavorevole che - sebbene oggi possa ritenersi superata dalle

decisioni che l'hanno seguita (tribunale di Bologna 1° ottobre 2003) - è stata espressa proprio in relazione al sistema tavolare dal tribunale di Belluno nel decreto del 25 settembre 2002.

**Il decreto** - Nella motivazione del decreto il tribunale di Trieste, in contrasto con la citata pronuncia del Collegio veneto, ha giustificato l'intavolazione sia richiamando l'articolo 12 della Convenzione dell'Aja, secondo cui il trustee può richiedere l'iscrizione di beni immobili nella sua qualità (la medesima argomentazione era stata adottata dai tribunali di Chieti 10 marzo 2000, Bologna 28 aprile 2000, Pisa 22 dicembre 2001 e Parma 21 ottobre 2003), sia con particolare riferimento all'ordinamento tavolare, dato che, ai sensi l'articolo 20, lettera h), del Rd 499/1929 è stata disposta non solo l'intavolazione del diritto di proprietà del trustee ma anche l'annotazione delle condizioni del trust, rendendo così ostensibili ai terzi, come «connotati strutturali del diritto reale»,

**Il trust garantisce la migliore protezione del patrimonio trasferito al trustee rendendo i beni conferiti indenni da qualsiasi vicenda personale che lo coinvolga**

i limiti e la legittimazione del trustee. Ciò premesso riguardo ai fatti sottostanti l'emissione del decreto in esame, veniamo ora a una seppur breve analisi del suo contenuto. Sarebbe in errore chi ritenesse che la portata scientifica di questo decreto debba essere circoscritta all'interno del sistema tavolare; la sua valenza si spinge ben oltre.

Proprio perché il sistema tavolare impone al giudice richiesto dell'intavolazione un'indagine approfondita sul negozio giuridico concluso, la pronuncia, disponendo l'intavolazione dell'acquisto del trustee, ha dato pieno ingresso nell'ordinamento e adeguata tutela al trust, senza arrestarsi o indugiare sulle questioni di ammissibilità dell'istituto, già oggetto di conquiste giurisprudenziali antecedenti. Al giudice triestino, quindi, è stato trasmesso non solo l'atto istitutivo di trust, ma anche il testo in lingua originale (con unita traduzione in italiano) della legge applicabile prescelta dai disponenti (la legge di Jersey, Isole del Canale).

**Le verifiche del giudice** - Il tribunale ha compiuto un'indagine completa ed esaustiva dell'atto di trust presentato al suo esame, verificandone la rispondenza e la compatibilità alle tre strutture normative menzionate.

Particolare risalto merita il passaggio del decreto in cui viene precisato che l'articolo 11 della Convenzione è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico italiano, fermo restando il compito del giudice di valutare la compatibilità fra lo specifico atto e il sistema giuridico interno, ai sensi degli articoli 13, 15, 16 e 18 del testo convenzionale.

Viene quindi a delinearsi un percorso logico-argomentativo preciso e coerente (già per altro oggetto di trattazione teorica: M. Lupoi e A. Tonelli in Csm, «I regimi dei patrimoni separati: dai trusts ai nuovi modelli di segregazione dei beni», corso n. 767, Roma 3-4 luglio 2003) - da intraprendere tutte le volte in cui si debba nel concreto valutare l'efficacia (e anche l'opponibilità) degli atti di trusts - che, non più piegato su stesso sui massimi sistemi spazia invece sulla struttura intrinseca dell'atto, sulla meritevolezza del suo scopo e sull'opportunità della scelta dei disponenti di ricorrere a questo strumento per disciplinare interessi che il nostro sistema giuridico intende proteggere e riconoscere. Di grande rilievo è quindi il riconoscimento dell'opponibilità ai terzi dei limiti e della disciplina dell'atto di trust mediante l'annotazione delle condizioni dell'atto istitutivo nel libro fondiario dopo il controllo giudiziale operato dal giudice tavolare: la disciplina del sistema tavolare consente un'indagine preventiva sugli effettivi poteri del trustee (come enunciati nell'atto istitu-

tivo) a tutela dei terzi ma, soprattutto, dei beneficiari, poiché anche gli eventuali atti dispositivi compiuti dal trustee devono sottostare al vaglio giudiziale. Si può quindi affermare che il sistema del Rd 499/1929 anticipa addirittura le tutele che, in altri ordinamenti, sono apprestate a favore dei beneficiari con le azioni reali di tracing (aventi effetti recuperatori del bene anche presso i terzi): difatti, non potrebbe addivenire all'iscrizione tavolare (costitutiva dell'effetto traslativo) l'atto di disposizione del bene immobile conferito nel trust che sia compiuto dal trustee infedele (e non legittimato a compierlo).

È agevole avvedersi che il preventivo controllo giudiziale sugli atti di trasferimento di beni immobili previsto dal sistema tavolare è molto più efficace del meccanismo della trascrizione nel sistema personale. Infatti, nonostante l'annotazione della natura di trustee in capo al titolare del diritto reale nel quadro "D" della nota di trascrizione (come suggerito anche dal tribunale di Chieti 10 marzo

2000), nessuna responsabilità assume il Conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione di atti traslativi da parte del trustee infedele e la responsabilità risarcitoria del notaio rogante può eventualmente discendere dalla violazione del combinato disposto degli articoli 28 della legge 89/1913 (legge notarile) e 54 del Rd 1326/1914 (regolamento notarile); certamente più difficoltoso (e necessariamente successivo al trasferimento al terzo) appare l'esperimento da parte del beneficiario di azioni tese all'annullamento del contratto traslativo ai sensi dell'articolo 1394 del Cc (laddove il trustee, inteso come «rappresentante del trust», si ponga in conflitto di interessi) o alla declaratoria d'inefficacia del negozio compiuto (qualora il

trustee-rappresentante del trust abbia agito senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli).

**L'aspetto fiscale** - Anche se non specificamente trattato dal decreto in esame, merita un accenno conclusivo l'aspetto fiscale dell'atto (che sarà oggetto di note specifiche): difatti una norma agevolativa contenuta nella Legge Finanziaria 2005 (l'articolo 1, comma 275, della legge 311/2004) sembra essere stata confezionata per questo caso, dato che il legislatore ha reso esenti «da imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni tributo o diritto» i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare. E se anche l'ostica normativa fiscale favorisce l'utilizzo della soluzione sottoposta al vaglio del tribunale di Trieste, sembra proprio che il futuro del trust in Italia possa avere immensi sviluppi e riservare grandi soddisfazioni. ■

**La disciplina del sistema tavolare consente un'indagine preventiva sugli effettivi poteri del trustee, come enunciati nell'atto istitutivo, a tutela dei terzi ma, soprattutto, dei beneficiari**



# Ammessa la trascrizione di un trust interno tra una fondazione bancaria e un comune

Tribunale di Trieste - Ufficio del giudice tavolo - Decreto 23 settembre 2005  
(*Giudice Picciotto*)

## LA MASSIMA

- **Trust - Trust interno - Legittimità - Elementi costitutivi - Verifica nel singolo caso - Obbligo - Pubblicità immobiliare - Trascrizione - Ammissibilità - Oggetto della trascrizione - Effetti prodotti dall'atto di trust - Sistema tavolo - Trascrivibilità - Sussistenza.**

È superata la tesi della presunta irriconecibilità del trust interno, che è istituto recepito dall'ordinamento giuridico italiano con la ratifica legislativa della Convenzione dell'Aja del 1985 e consente di tutelare in modo pieno e soddisfacente interessi meritevoli di tutela perseguiti dalle parti. Gli elementi costitutivi del trust devono essere apprezzati nel singolo caso concreto, rispettando il principio di autonomia negoziale e verificando se la legge regolatrice prescelta è in contrasto con l'ordinamento giuridico interno o utilizzata in frode alla legge nazionale. Sono oggetto della pubblicità immobiliare non gli atti ma gli effetti da questi prodotti: sia in forza dell'articolo 12 della Convenzione (norma direttamente applicabile nell'ordinamento interno), sia per le disposizioni del sistema tavolo (Rd 499/1929), deve disporsi l'intervento del diritto trasferito al trustee (di impronta proprietaria ma vincolato al perseguimento di uno scopo, temporalmente e condizionatamente limitato) con l'annotazione delle condizioni e dei termini dell'atto di trust, per rendere ostensibili i limiti imposti e la legittimazione attribuita al trustee.

### Provvedimento

Il giudice tavolo, letta la domanda proposta dal Notaio dott. Furio Dei Rossi per conto di SANTANGELO Paolo, quale trustee del trust «Nuvole Bianche», visti gli atti ed esaminata la documentazione, osserva quanto segue.

Benché l'istituto del trust, inteso in termini necessariamente generali ed astratti, sia stato recepito dall'ordinamento giuridico italiano fin dal 1° gennaio del 1992, dopo l'adesione di Regno Unito, Italia ed Australia alla Convenzione dell'Aja del 1/7/1985, rimane tuttora aperto il dibattito - che qui non si ritiene necessario affrontare - sulla natura delle norme così introdotte: se cioè si tratti di prescrizioni di diritto uniforme sostanziale, ovvero di regole di diritto internazionale privato, caratterizzate peraltro da alcune peculiarità direttamente connesse all'originalità dell'istituto al quale si riferiscono.

Le numerose pronunzie giudiziarie di merito, quasi tutte favorevoli all'applicazione del trust, rendono in parte obsoleta sia questa problematica, che, più in generale, la stessa contrapposizione dottrina sulla astratta compatibilità dell'istituto con la tradizione giuridica italiana: la diatriba, dopo un rapido sviluppo caratterizzato da toni di confronto poco consoni ad un dibattito scientifico, si è piegata su se stessa, senza produrre risultati di sintesi,

acueno progressivamente le divergenze sino a creare due vere e proprie correnti in irriducibile contrasto.

In ogni caso, il superamento della tesi sulla presunta irriconecibilità di un trust interno, conseguente alla qualifica della Convenzione (o meglio, della legge di ratifica) come norma di diritto internazionale privato, sembra ormai adeguatamente giustificato dalla giurisprudenza di merito (per tutte, Tribunale di Bologna, sent. 1/10/2003, Landini/Trombetti e Sofir S.r.l., pluriedita).

Numerose ed inequivoche sono peraltro le tracce della penetrazione dell'istituto a livello di prassi applicativa, forense e non: il riferimento al «diritto vivente», così disdegnato da una nota dottrina, fermamente critica nei confronti del trust, richiede oggi un nuovo grado di apprezzamento, in questo come in altri settori del diritto.

Non ha mancato di sottolinearlo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., sent. 11096/2002) che, premiato proprio un «orientamento giurisprudenziale - già diritto vivente - che inquadrava l'assegnazione della casa familiare tra i diritti personali di godimento», ha evidenziato la volontà del legislatore di creare «una nuova tipologia di atti trascrivibili» proprio al fine di rendere opponibili tali diritti.

Gli sforzi e le linee di tensione, che si possono indivi-

duare nei provvedimenti resi dalla giurisprudenza di merito nei settori più disparati (dal diritto di famiglia a quello fallimentare, dal diritto successorio a quello societario), testimoniano della scelta degli operatori pratici di affrancarsi da posizioni preconcepite e di principio per verificare in concreto l'utilità dello strumento, la liceità e la meritevolezza di tutela dell'istituto, indubbiamente estraneo al nostro ordinamento giuridico.

Non viene più colta l'impellente necessità di individuare un concetto unitario di trust, o di forzare il suo inquadramento nelle figure negoziali tradizionali, con acrobatici collegamenti tra istituti o delicate operazioni di genetica giuridica, frantumando e ricomponendo molecole negoziali alla ricerca di una tipizzazione impossibile.

Per quanti sforzi si possano fare, il trust - che pure alberga nell'ordinamento positivo italiano, per le ragioni sopra esposte - sfugge ad ogni qualificazione, è mutevole d'assetto, è teleologicamente versatile, dimostrandosi in grado di tutelare, in modo pieno e soddisfacente, interessi ed obiettivi che fino a ieri potevano essere perseguiti in maniera parziale, meno diretta o efficace.

Nel caso in esame, si è al cospetto di un atto istitutivo di un trust interno di scopo, il cui programma negoziale vale a costituire - al tempo stesso - il fine del trust e la giustificazione dell'atto di trasferimento immobiliare di cui si chiede pubblicità tavolare: diviene quindi operativo il combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Convenzione dell'Aja del 1/7/1985, che consente al giudice di vagliare la compatibilità del trust e degli atti collegati (nonché della legge straniera prescelta dalle parti) con l'ordinamento giuridico italiano; inoltre, la richiesta di dare pubblicità tavolare al trasferimento immobiliare effettuato a favore del trustee determina la diretta applicazione, nell'ordinamento giuridico italiano, dell'art. 12 della Convenzione.

Al giudice tavolare, nel doveroso controllo di legittimità formale e sostanziale che caratterizza il suo giudizio, e che gli impone l'accesso diretto e pregnante alla causa del programma negoziale (accesso di fatto impedito in occasione di un precedente culminato nel rigetto del ricorso tavolare, da parte del giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo, e nel conseguente reclamo al Tribunale di Belluno, nel cui provvedimento - si ritiene sommariamente - possono leggersi alcuni spunti per una plausibile decisione favorevole al reclamante, qualora gli elementi portati all'esame dei giudici fossero stati diversi) ai sensi dell'art. 26 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, viene offerto un punto di osservazione privilegiato, e per certi versi più ampio di quello del giudizio ordinario, in quanto sganciato dalla contenziosità ed immerso in un'analisi ufficiosa del programma negoziale.

Questa occasione di approccio al trust consente, con-

siderate anche le peculiarità del caso di specie, di muoversi lungo la strada che prima la giurisprudenza, sulla scorta della dottrina, e poi il legislatore hanno solcato con i loro provvedimenti, ponendo in essere un'inarrestabile disgregazione dei tradizionali assetti proprietari.

Questo cammino non può essere qui ripercorso nelle sue singole fasi, che vanno dal riconoscimento alla successiva regolamentazione della multiproprietà, alla disciplina dei fondi pensionistici, a quella dei beni gestiti da società fiduciarie, alla cartolarizzazione dei crediti: conviene piuttosto rinviare alla dottrina, ed ai non pochi provvedimenti giudiziari, che ne hanno individuato i connotati più importanti in termini di atipicità degli istituti, di legittimità delle segregazioni dei patrimoni, di parcelizzazione del diritto di proprietà, di ampliamento dell'ambito applicativo della trascrizione.

A quest'ultimo riguardo si nota, e se ne farà applicazione concreta con questo provvedimento, che oggetto della pubblicità immobiliare non è di per sé l'atto, quanto il suo effetto, nel senso che la trascrizione dell'atto è solo strumentale al fine dell'opponibilità ai terzi della vicenda circolatoria che all'atto si ricollega.

La tassatività delle norme sulla trascrizione (in un parallelismo con il sistema pubblicitario del libro fondiario che, più avanti, si avrà modo di verificare come perfettamente lecito) va riguardata non già sotto il profilo dell'atto, ma sotto quello degli effetti.

L'art. 2645 cod.civ., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, «ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643», pone appunto un principio di tipicità di risultati e non di atti, nel senso che va trascritto (ed in regime tavolare va iscritto) qualsiasi atto che, pur non rientrando nello schema dei contratti, degli atti o provvedimenti o delle sentenze indicati nell'art. 2643 cod.civ., tuttavia produca uno o più degli effetti ad essi rapportabili.

Ma quanto alla tipologia effettuale, già quasi quarant'anni fa la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 1, sent. n. 3664 del 11/11/1969) aveva esplicito come gli effetti non dovessero essere del tutto identici a quelli dei contratti menzionati nell'art. 2643 cod.civ., potendo essere anche e solamente simili. In logica prosecuzione dell'insegnamento, Cass. Sez. 2, sent. n. 11250 del 14/11/1997 ha poi precisato che merita pubblicità «il negozio... finalizzato ad incidere sul regime dominicale della *res* e, in particolare, su diritti considerati dall'ordinamento inerenti al bene immobile oggetto della convenzione negoziale e, pertanto, in assenza di contrario titolo, appartenenti al proprietario - o ai proprietari - dell'immobile medesimo» (nella fattispecie, si trattava della riserva, da parte del costruttore di uno stabile, del diritto di proprietà del lastrico di copertura e del relativo *ius*

*inaedificandi*). In altri termini, tutto ciò che limita e comprime strutturalmente il diritto reale deve essere suscettibile di pubblicità (in tal senso anche Cass., Sez. 2, sent. n. 213 del 10/1/1994 che, avviando a soluzione un contrasto in seno alla Suprema Corte, ha invocato un'interpretazione estensiva dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., al fine di assentire la trascrizione di una domanda giudiziale diretta ad imporre il rispetto dei limiti legali della proprietà).

Per quanto sia precisa convinzione del giudice che l'art. 12 della Convenzione operi direttamente nel tessuto normativo interno, consentendo la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare ad un trustee, tuttavia questo risultato deve essere verificato in concreto, per saggiare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico italiano: ciò sia con riguardo alla dimensione di tipicità del diritto di proprietà in capo al trustee, sia quanto alla trascrivibilità dell'acquisto.

Ma prima di passare all'analisi delle questioni di fatto, vanno ora esplicitati i parametri cui si farà riferimento per l'apprezzamento del programma negoziale e quali siano i confini dello stesso giudizio di meritevolezza.

Si sostiene infatti da parte di specifica dottrina, la quale ha esaminato l'istituto del trust interno con riferimento alle varie figure negoziali regolate dall'ordinamento italiano, che all'inquadramento del trust in un negozio atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ostino sia il principio del *numerus clausus* dei diritti reali che l'impossibilità, per definizione, di integrare le possibili lacune negoziali facendo ricorso a figure tipizzate di negozi.

Sembra però questa l'occasione per prendere le distanze da quella "furia tipizzatrice" che suole ricondurre ogni negozio atipico allo schema tipico ad esso maggiormente somigliante, applicandogli poi brandelli di quella disciplina: l'atipicità del negozio non impone sempre un affanno qualificatorio, un identikit di genetica giuridica, potendo bensì l'interprete fermarsi alla mera individuazione, all'interno del negozio atipico, dei suoi parametri generali (*id est*: efficacia obbligatoria o traslativa, natura corrispettiva o unilaterale o gratuita, aleatorietà o commutatività, e così oltre), per poi adattare al caso di specie le regole generali dell'ordinamento, o quelle che, essendo comuni alle figure negoziali maggiormente simili a quella atipica, vengono a rappresentarne impronte indelebili.

Non occorrerà quindi una perfetta sincronia strutturale o effettuale con i negozi tipizzati, ma sarà sufficiente la mera possibilità di condurre il negozio atipico a categorie apprezzate dall'ordinamento.

Si rammenterà, del resto, che la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la configurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorretti da causa lecita, fondandola

sul principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 comma 2 cod. civ. (Cass., Sez. 3, sent. 9/10/1991 n. 10612).

Le considerazioni che seguono, in ordine alla tipicità del diritto di proprietà del trustee, saranno esposte quando le esigenze di motivazione richiederanno di affrontare i singoli momenti di emersione della problematica: oltre a quanto già scritto sulla disgregazione dei tradizionali assetti proprietari, si rinvia alla parte più strettamente tavolare del presente provvedimento.

Ciò detto quanto all'individuazione dei parametri per l'apprezzamento del programma negoziale (per la cui approfondita analisi si rinvia oltre), e venendo ai confini del giudizio di meritevolezza, giova rimarcare come la norma di cui all'art. 1322 cod. civ. vada collocata nella più modesta cornice che, dopo l'adozione della Costituzione, le compete secondo parte della dottrina, la quale giunge a parificare questo giudizio a quello di liceità: l'interprete dovrebbe dunque limitarsi all'esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume.

È questa una delle più condivisibili chiavi di lettura per spiegare la mancanza di consapevoli apporti giurisprudenziali all'analisi della norma, una volta abbandonato quel criterio dell'«utilità sociale» che, nella relazione al codice civile, aveva giustificato la pur contestata adozione della norma.

L'analisi sommaria delle principali e più recenti sentenze della Suprema corte di cassazione in materia conferma che della norma viene operata una lettura ambigua, tutto sommato rapportabile ad altri e più ricorrenti istituti, che non a quello - pur ampiamente sbandierato - della «meritevolezza di interesse» (v. Cass., Sez. 1, sent. n. 75 del 5/1/1994 che riporta all'assenza di meritevolezza quella che, in realtà, sembra essere l'inidoneità in concreto della causa negoziale; Cass., Sez. 1, sent. n. 9975 del 20/9/1995 che sanziona, con la nullità per mancata realizzazione di interesse meritevole di tutela, un negozio che limitava le possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, ritenendolo però in concreto contrasto con il principio dell'ordinamento che vieta l'assunzione di obbligazioni di durata indeterminata; Cass., Sez. 3, sent. n. 982 del 28/1/2002 che ha ritenuto la meritevolezza di una particolarissima pattuizione, in considerazione della "assimilabilità" del negozio atipico alla commissione gratuita).

Se è vero, secondo il tradizionale insegnamento della Corte Costituzionale, che l'autonomia contrattuale è solo indirettamente tutelata dall'art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore (economico e sociale) considerati rilevanti dalla Costituzione, è però altrettanto incontrovertibile che il perseguimento dei valori costituzionali è compito riservato allo Stato, e non ai privati, e che i principi sovraordinati fungono, riguar-

do all'autonomia contrattuale, quali limitazioni inderogabili, più che come finalità che i contraenti debbano prefiggersi.

Se quindi il trust, come tanti altri negozi di importazione extranazionale, non è di per sé ed in termini assoluti uno strumento idoneo a determinare squilibri "macroeconomici", rimanendo sostanzialmente irrilevante in un'ottica di utilità sociale, allora coerenza vuole che il sindacato dell'autorità giudiziaria debba concentrarsi - abbandonando i "massimi sistemi" - sulla liceità in concreto dello strumento prescelto, per vedere se con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a norme imperative ed a principi generali.

Per fare ciò, grazie alle prerogative riconosciute al giudice tavolo e di cui sopra si è detto, non ci si potrà limitare ad un apprezzamento in negativo, ma si dovranno altresì «ricostruire sistematicamente gli effetti» del negozio, per verificare se essi siano rapportabili a quelli previsti dall'ordinamento giuridico, e se si perseguano ulteriori obiettivi non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari, altrimenti rimanendosi all'interno del fenomeno del negozio misto, del collegamento negoziale, della frantumazione e ricomposizione negoziale di cui si è scritto.

Che si tratti di una valutazione simile se non uguale a quella imposta dall'art. 1323 cod. civ. sulla liceità della causa, o se ne diverga qualitativamente o quantitativamente, è una questione per la cui soluzione si può fare rinvio alla dottrina che anche recentemente ne ha offerto un'attenta analisi.

Preme solo precisare che con riguardo al trust non appare sussistere il rischio di globalizzante dominio di una nuova *lex mercatoria*, in quanto a regolamentare il trust sono pur sempre i legislatori nazionali, i loro ordinamenti giuridici ed i relativi apparati giudiziari, e non «gli uffici legali delle grandi multinazionali».

Queste considerazioni sui limiti dell'indagine sulla meritevolezza dell'assetto di interessi risultano confortate dalla constatazione che l'effetto patrimoniale segregativo, il quale immancabilmente caratterizza il trust, deriva non solo dalle singole fattispecie negoziali create dai contraenti, ma ancor prima (direttamente ai sensi dell'art. 11 o, in via mediata, ai sensi dell'art. 2) dalle previsioni normative che la Convenzione dell'Aja impone - nei noti limiti - di riconoscere. Si tratta però - in forza della previsione di cui all'art. 13 della Convenzione - anche di analizzare se la legge prescelta dalle parti per la regolamentazione del trust sia contraria all'ordinamento giuridico italiano, o sia utilizzata dalle parti per attuare una frode alla legge nazionale: ma tutto ciò dovrà essere sindacato in una precisa prospettiva, da non abbandonare *a priori*.

Si rammenterà infatti che, essendo l'adozione di un trust un'espressione di iniziativa economica di cittadini o

di enti (tali essendo i settlors nell'atto in esame) europei, l'esercizio di questa libertà fondamentale va considerato legittimo fino a che non si provino (o non vengano colti d'ufficio, quando l'analisi sia compiuta in un procedimento *inaudita altera parte*, come quello tavolo) «elementi indicativi di un abuso... nel singolo caso concreto», senza arrestarsi ad «una valutazione generale ed astratta» (queste espressioni sono utilizzate da organi giudiziari comunitari).

In sintesi: sia l'autonomia negoziale, espressione diretta di libertà fondamentale garantita dal Trattato sull'Unione Europea (tutelata a livello costituzionale solo indirettamente, in quanto l'art. 41, comma primo, Cost., protegge l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della più ampia libertà di iniziativa economica, che si esercita normalmente in forma di impresa - sent. n. 268 del 22-30/06/1994, est. Mengoni), la quale si concreti nell'istituzione del trust, sia il riconoscimento della legge straniera concretamente regolatrice del rapporto di trust, devono formare oggetto di apprezzamento giudiziario: ma questo giudizio rimane caratterizzato, per utilizzare l'espressione adottata da prestigiosa dottrina, da un *favor validitatis del trust*, fondato - oltre che sulle considerazioni sopra svolte - anche sugli artt. 6.2 (validità della scelta del tipo di trust, qualora disciplinato dalla legge di rinvio) e 14 (applicabilità extraconvenzionale di leggi più favorevoli al riconoscimento di trust) della Convenzione.

Fatta questa necessaria premessa, si osserva che quello in esame è un trust cd. interno (nazionali essendo i suoi protagonisti, i beni impiegati per la sua istituzione, il luogo nel quale di realizzerà concretamente l'obiettivo che le parti si sono prefisse), è un trust di scopo, non caritatevole, e senza beneficiario (v. art. 10) del negozio sull'appartenenza finale dei beni in trust in cui si individuano, tassativamente e senza possibili alternative, nei disponenti stessi i soggetti destinatari finali del bene immobile trasformato e del denaro eventualmente residuo, una volta raggiunto (o nell'impossibilità di raggiungere) lo scopo del trust.

Le parti hanno scelto, come legge regolatrice di questo trust, la Trust Jersey law 1984 as amended 1996, sancendo comunque che le obbligazioni e le responsabilità del trustee siano disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e da quella di Jersey, devolvendo alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Trieste ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del trust.

Quanto alla sua prima caratteristica, ritiene questo giudice tavolo non più dubitabile la possibilità di adottare lo strumento del trust cd. interno (le argomentazioni dottrinarie e giurisprudenziali a sostegno sono talmente puntuali e diffuse da poter essere semplicemente richiamate, condividendole, nella coscienza di non potere

ad esse aggiungere nulla di originale), se non foss'altro per non discriminare, in modo incostituzionale, il cittadino italiano da quello straniero che decidesse di istituire un trust in tutto e per tutto "italiano" tranne che per la di lui cittadinanza e per la legge regolatrice.

È questo un argomento suggestivo, forse meno profondo dogmaticamente degli altri comunemente spesi, e pur tuttavia capace di mostrare con evidenza la sterilità dei tentativi di negare legittimità all'istituto del trust interno.

Con riguardo alla qualifica di trust di scopo, non charitable, si osserva che la tipologia negoziale è sanzionata con la nullità dal diritto inglese, ma è stata oggetto di recenti e ripetuti interventi normativi da parte di altri legislatori di common law nell'ultimo ventennio, nella perpetua rincorsa delle nuove forme di contrattazione e delle prassi emergenti.

La crisi del concetto di "charity", per un verso, e la necessità di individuare (per operazioni di natura per lo più finanziaria) un «centro di controllo di un'operazione che non sia al tempo stesso un centro di profitto», hanno determinato il sorgere ed il proliferare di questo schema, all'interno del quale sono già stati colti alcuni elementi invariabili ed imprescindibili: si tratta della presenza di uno scopo chiaro e lecito da perseguire; della necessità di un enforcer dotato di particolari poteri di controllo; dell'assenza di beneficiari, cioè di soggetti dotati dei poteri e delle prerogative ad essi tradizionalmente spettanti: ciò in quanto di beneficiari, o di destinatari, si potrà parlare al momento in cui - e solo se - l'operazione si sarà perfezionata e lo scopo sarà stato perseguito.

Per adeguarsi ad altri Paesi (Bahamas, Cook Islands, Cipro, Belize, Cayman Islands, e tanti altri) ed alla tumultuosa normazione in tema di trust di scopo, Jersey ha emendato la propria già apprezzata legge fondamentale del 1984, inserendo tra gli altri l'art. 10 A ("trusts for non-charitable purposes") al fine di rimuovere la sanzione di invalidità che, tradizionalmente, affettava i casi di istituzione di un trust di scopo non caritatevole: ciò ha fatto imponendo - però - la nomina immancabile di un enforcer che, nel caso di specie, esiste ed è dotato di poteri.

La legge in questione, nel suo complesso, e nelle singole previsioni applicabili alla fattispecie, non contiene principi o regole contrarie all'ordine pubblico italiano.

Tornando, in modo analitico e non più solo sistematico, all'analisi del programma negoziale, si osserva che il Comune di Duino-Aurisina e la Fondazione CRTRIESTE, con le rispettive dotazioni immobiliare e mobiliare, intendono perseguire lo scopo di realizzare un'area destinata all'accoglienza dei bambini da 3 a 12 mesi (Giardino dei Lattanti), così da consentire alle famiglie di usufruire di un nuovo servizio pubblico.

Con il pieno trasferimento a suo favore della proprie-

tà del bene immobile da modificare e degli importi di denaro da impiegare, il trustee viene investito di quanto gli serve per la realizzazione dello scopo, con precisi obblighi di rendicontazione, particolarmente puntuali a causa della natura pubblica del bene immobile e dell'entità dei fondi da impiegare.

Le sue prerogative appaiono quelle tradizionalmente riconosciute in negozi del genere, con l'ovvio divieto - però - di alienare o diversamente gravare i beni in trust perché ciò determinerebbe l'irrealizzabilità del programma negoziale.

Sembra del tutto intuibile che questi fini particolari non risultano perseguibili in altro modo, sia da parte del Comune di Duino-Aurisina che della Fondazione CRTRIESTE, se non a mezzo dell'istituzione di un trust.

Quanto all'ente territoriale, la presumibile carenza di fondi, il vincolo posto dagli strumenti dell'evidenza pubblica, e tutte le implicazioni connesse alla gestione di fondi pubblici, determinerebbero un irrigidimento delle scelte progettuali ed esecutive, ed un ovvio allungamento dei tempi di realizzazione.

Quanto alla Fondazione CRTRIESTE, lo scopo in oggetto non poteva essere raggiunto neanche con la costituzione di una società strumentale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 153/1999 e della successiva normativa di settore, e ciò in quanto il bene oggetto dell'intervento non è di proprietà o in disponibilità esclusiva della Fondazione stessa, bensì è bene pubblico.

Passando al momento di verifica della liceità delle singole previsioni negoziali, ritiene il giudice tavolare che non emerga alcuna violazione della legge di Jersey, e pertanto possa dichiararsi in concreto la validità ed efficacia del trust, ai sensi dell'art. 3 della Trust Jersey law 1984.

In particolare:

- il trust "esiste" in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lett. b) della Trust Jersey law 1984;
- vi è un trasferimento effettivo di beni (art. 8), nel rispetto della *lex rei sitae* (come si dirà a proposito della peculiare natura del bene immobile), ed in misura sufficiente per il perseguimento dello scopo (art. 50, 1), lett. a);
- lo scopo del trust appare lecito e soprattutto ha natura sostanziale - in osservanza della Trust Jersey law 1984 as amended 1996, nella sua interpretazione generalmente accettata, che esclude la legittimità di un trust con scopo "interno" (nel senso che il trust dovrebbe venir meno a causa dell'errore del settlor nel disporre del "beneficial interest") -, in quanto lo scopo è quello materiale dell'ingrandimento dell'edificio destinato ad ospitare l'asilo comunale;
- non sussiste l'invalidità di cui all'art. 10, anche perché si tratta di fattispecie derogatoria, suscumbibile nella previsione dell'art. 10 A;

- i doveri del guardiano, come quelli del trustee, sono dettagliatamente previsti nell'atto di trust: rimane una lacuna, integrabile ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., nel senso che al difetto di espressa previsione dell'obbligo del trustee di consentire al guardiano di accedere alla documentazione contabile (trattandosi di trust di scopo non caritatevole) supplisce l'immediata e necessaria applicazione della norma (apparentemente inderogabile) di cui all'art. 25, lett. *d*), ultimo inciso, della Trust Jersey law 1984, come novellata (amendement n. 3);
- la durata del trust è ampiamente inferiore al secolo;
- è prevista la remunerazione del trustee, peraltro in misura non nota;
- i rapporti con i terzi e le forme di pubblicità sono adeguatamente disciplinati;
- vi è disciplina dettagliata in ordine alla distribuzione dei beni al termine del trust o in caso di anticipazione o estinzione.

L'atto istitutivo del trust non contiene poi pattuizioni che violino norme inderogabili specifiche o principi precettivi dell'ordinamento italiano: sarebbe mera esercitazione accademica quella di affrontare la tematica del contrasto del trust con la norma dell'art. 2740 cod. civ., viste le peculiarità del programma e, soprattutto, della natura del bene immobile e dei soggetti disponenti.

Quanto alla Fondazione CRTRIESTE, l'attività espletata rientra tra quelle statutarie, nel rispetto della normativa di settore, essendo perseguito uno scopo di chiara utilità sociale, e in osservanza dei principi di economicità di gestione.

Quanto al Comune di Duino-Aurisina, la natura del bene immobile, appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale, impone una riflessione.

Sembra ormai acquisito, in dottrina e giurisprudenza, che il bene patrimoniale indisponibile non sia una *res* di per sé insuscettibile di appartenere ad altri all'infuori della Pubblica Amministrazione, come accade per il demanio; è piuttosto un bene la cui strumentalità caratterizza e demarca i limiti della sua stessa commerciabilità, nel senso che di esso si può disporre l'attribuzione in godimento al privato ma solo nel rispetto del pubblico interesse, e sotto forma di un diritto condizionato (Cass., Sez. un., sent. n. 11491 del 22/11/1993 sull'utilizzo della concessione-contratto).

Orbene, il diritto tavolare trasferito in capo al trustee è caratterizzato da indubbia impronta proprietaria, ma è particolarmente conformato, è funzionalmente vincolato al perseguimento dello scopo, oltre ad essere temporaneamente e condizionatamente delimitato.

Infatti la vicenda traslativa non trova altra giustificazione se non quella della sua totale ed assorbente tensione alla realizzazione finale del programma negoziale; il bene trasferito non può essere diversamente utilizzato, non

può essere alienato o diminuito, ed il suo temporaneo e condizionato passaggio di proprietà non determina la diminuzione o la cessazione dell'attività pubblica, che viene disimpegnata nella parte di asilo non interessata dai lavori: l'alienazione non è quindi di ostacolo, ma è finalizzata alla migliore futura realizzazione dell'interesse pubblico.

Si richiamano qui le precisazioni contenute nella delibera del Comune di Duino-Aurisina (allegato "B" all'atto istitutivo di trust), in cui si descrive l'obiettivo della «realizzazione dell'ampliamento in tempi estremamente ridotti rispetto al normale iter procedurale» grazie all'istituzione del trust, e si attesta che «il trustee durante l'esecuzione dei lavori di ampliamento... metterà a disposizione del Comune l'attuale sede dell'asilo nido in modo da non incidere sulla funzionalità del servizio».

Per queste ragioni, apprezzando le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione pubblica a deliberare la stipula del trust e del contestuale atto di trasferimento, si ritiene che non sussista violazione della norma di cui all'art. 828, comma 2, cod. civ., né la nullità del negozio ex art. 1418 cod. civ.

Terminando, vanno analizzate le problematiche squisitamente tavolari del ricorso in oggetto.

L'atto di trasferimento di proprietà dal settlor al trustee, per un tempo massimo di due anni dalla data dell'atto costitutivo e salvo il verificarsi di una serie di condizioni risolutive non meramente potestative, merita - ed anzi impone - la forma più completa di pubblicità tavolare, quella dell'intavolazione.

La merita in quanto si è comunque al cospetto di una vicenda derivativo-costitutiva *inter vivos* che non sembra affatto legittimo limitare alla forma meno pregnante della pubblicità-notizia, sotto forma di annotazione, dovendo piuttosto culminare nell'intavolazione del diritto reale, in quanto il programma negoziale stesso lo postula per la realizzazione di fini leciti, e perché lo strumento prescelto lo consente.

La previsione di cui all'art. 12, comma 2, del R.D. 499/1929 (sulla applicabilità delle norme che in regime ordinario stabiliscono la pubblicità immobiliare, «in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni») non è di ostacolo alla pubblicità nel libro fondiario; infatti, quand'anche si negasse l'immediata e diretta operatività dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 1/7/1985, l'effetto ostensivo discenderebbe dalla previsione dell'art. 20, lett. *b*), della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, secondo cui deve formare oggetto di annotazione tavolare qualsiasi «atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità - con la precisazione fondamentale e spesso trascurata - a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'art. 9 della presente

legge» (ossia sotto forma di iscrizione dei relativi diritti reali).

Poiché siamo al cospetto del trasferimento del diritto di proprietà, ossia del diritto reale per eccellenza e quindi di un diritto tavolare, tale situazione giuridica soggettiva deve essere intavolata, e non semplicemente annotata insieme al suo titolo.

Se invero ci si limitasse all'annotazione del titolo, ne deriverebbe che il trustee non potrebbe disporre (nel caso, retrocedendolo) del diritto reale immobiliare nel modo più ampio possibile - pur nei limiti dei poteri e del programma negoziale -, in quanto non sussisterebbe la "continuità tavolare" tra il soggetto tavolarmente iscritto e l'alienante trustee, essendo solo annotato l'atto traslativo; ed ancora, un creditore, il quale non potesse effettuare iscrizioni a peso della proprietà (mai intavolata o prenotata a nome) del trustee, sarebbe - questo sì! - un creditore ingiustamente pregiudicato.

Legittima quindi è la richiesta di intavolazione dello specifico e concreto diritto di proprietà in capo al trustee.

La pubblicità tavolare si impone anche per altra ragione e sotto diversa forma.

Chiunque si trovi ad interferire giuridicamente con questo diritto tavolare - ché tale è il diritto di proprietà del trustee -, deve poter conoscere i suoi limiti e quelli della legittimazione del suo titolare, ai sensi dell'art. 94, comma 1, n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929.

La pubblicità di tali limiti è una esigenza intimamente connessa al sistema tavolare, a garanzia dei traffici e dei crediti, proprio come lo è lo speculare dovere di rifiutare pubblicità di tutto ciò che è ultroneo rispetto alle vicende reali o di rilevanza immobiliare.

Nel caso di specie, e senza che ciò possa valere sempre ed in ogni fattispecie di trust, quelle pattuite non sono limitazioni di carattere personale, connesse agli specifici rapporti tra disponenti e trustee, ma veri e propri connotati strutturali del diritto reale, di cui è doverosa la pubblicità. In altri termini: solo una forma di diritto di proprietà di queste fattezze è idonea a consentire la realizzazione del programma negoziale che i disponenti si sono prefissi, e tali sembianze devono essere pubblicizzate in via diretta ed immediata.

Rimane quindi da precisare se la qualità di trustee in capo all'alienatario debba essere solo annotata nel foglio "B" della proprietà, ovvero se debba essere direttamente l'intavolazione nel libro fondiario ad indicare la condizione di trustee dell'acquirente.

Come sopra espresso, ritiene il giudice tavolare che nel caso di specie, in considerazione della speciale provenienza del bene, del programma vincolato, delle caratteristiche del trust di scopo, e quindi per tutte le ragioni sopra evidenziate, si sia al cospetto di una

particolare forma di proprietà che imponga di esplicitare subito e direttamente i limiti che la caratterizzano: il diritto tavolare, quale risultante dall'atto istitutivo di trust, deve essere quindi iscritto in capo al trustee in tale qualità.

In casi diversi, nei quali la vicenda traslativa costituisca - ad esempio - il momento più rilevante del programma negoziale, e non un mero strumento per il miglior raggiungimento del vero scopo del trust, queste conclusioni potrebbero non essere più valide, rimanendo i vincoli mere clausole obbligatorie, non conformanti il diritto reale.

Giova solo precisare che, in regime tavolare, la nota problematica sulla natura obbligatoria o reale dei vincoli imposti al trustee assume valenza piuttosto teorica.

Infatti al giudice tavolare spetta il potere-dovere di concedere l'iscrizione tavolare solo se, ai sensi dell'art. 94, co. 1 n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, «non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce o sulla legittimazione dell'istante».

Qualora, quindi, il trustee decidesse di alienare il bene costituito in trust senza rispettare i limiti posti a suo carico, ad esempio cedendolo a terzi diversi dal beneficiario, il giudice tavolare dovrebbe negare l'iscrizione tavolare a favore dell'alienatario, senza porsi tanto il problema della natura reale o personale dei vincoli violati, afferendo comunque essi alla capacità di disporre del bene: non si dimentichi che il regime tavolare sconosce l'istituto della vendita a non domino.

Si precisa infine che la disposizione dell'art. 11 della Convenzione esonera dall'indagine sullo *status* e sul regime patrimoniale familiare del trustee.

Gli elementi negoziali accidentali e tipizzati, quali il termine finale e le condizioni di cui agli artt. 5, 9 e 10 dell'atto di trust, vanno annotati insieme all'atto che li contiene, ai sensi dell'art. 20 *b*) della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929.

Tutto ciò premesso, il giudice tavolare, in accoglimento del ricorso, così

#### Decreta

*a) incorporare dal ct. 2° della PT. 173 del Comune Censuario di Malchina, d'iscritta ragione del COMUNE DI DUINO-AURISINA, la p.c. 1859/2 pascolo e la p.c. 258 scuola e formare con le stesse il ct. 1° della nuova PT. 2524 del Comune Censuario di Malchina;*

*b) intavolare il diritto di proprietà del ct. 1° della PT. 2524 del Comune Censuario di Malchina a nome di SANTANGELO Paolo (nato a Pordenone il 9 luglio 1964), quale trustee del trust «Nuvole Bianche», con l'annotazione delle condizioni e dei termini di cui agli artt. 5, 9 e 10 dell'atto di trust.*